

PROTOCOLLO SULLE ISPEZIONI

Protocollo
R 28/2/92

Gli Stati Parte col presente ^Yconvengono le procedure e le altre disposizioni regolanti l'effettuazione delle ispezioni in conformità a quanto previsto dall'articolo XIV del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, di seguito denominato il Trattato.

SEZIONE I - DEFINIZIONI

1. Ai fini del Trattato:

- (A) Il termine "Stato Parte ispezionato" significa uno Stato Parte sul cui territorio viene effettuata un'ispezione in conformità all'articolo XIV del Trattato:
- (1) nel caso di siti d'ispezione ove siano presenti solamente armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato di uno Stato Parte stazionante, tale Stato Parte stazionante eserciterà, in conformità alle disposizioni del presente Protocollo, i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato secondo quanto stabilito dal presente Protocollo, per la durata dell'ispezione entro il sito d'ispezione ove siano dislocati i propri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato;
 - (2) nel caso di siti d'ispezione contenenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato di più di uno Stato Parte, ciascuno di tali Stati Parte eserciterà, in conformità alle disposizioni del presente Protocollo, ciascuno in relazione ai propri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato secondo quanto stabilito dal presente Protocollo, per la durata dell'ispezione entro il sito d'ispezione ove siano dislocati i propri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato.
- (B) Il termine "Stato Parte stazionante" significa uno Stato Parte che staziona armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in servizio nelle proprie forze armate convenzionali al di fuori del proprio territorio ed entro l'area di applicazione.
- (C) Il termine "Stato Parte ospitante" significa uno Stato Parte che riceve sul proprio territorio entro l'area di applicazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in servizio nelle forze armate convenzionali di un altro Stato Parte stazionate da detto Stato Parte.
- (D) Il termine "Stato Parte ispezionante" significa uno Stato Parte che richiede ed è pertanto responsabile della effettuazione di un'ispezione.
- (E) Il termine "ispettore" significa una persona designata da uno degli Stati Parte ad effettuare un'ispezione, e che figura sulla lista accettata degli ispettori di tale Stato Parte in conformità alle disposizioni della Sezione III del presente Protocollo.

- (F) Il termine "membro dell'equipaggio addetto al trasporto" significa una persona che assolve funzioni connesse al funzionamento di un mezzo di trasporto e che figura sulla lista accettata dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto di uno Stato Parte in conformità alle disposizioni della Sezione III del presente Protocollo.
- (G) Il termine "nucleo d'ispezione" significa un gruppo di ispettori designati da uno Stato Parte ispezionante ad effettuare una particolare ispezione.
- (H) Il termine "nucleo di scorta" significa un gruppo di persone designate da uno Stato Parte ispezionato ad accompagnare e ad assistere gli ispettori effettuati una particolare ispezione, nonché ad assumere altre responsabilità secondo quanto stabilito dal presente Protocollo. Nel caso di ispezione ad armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato di uno Stato Parte stazionante, il nucleo di scorta dovrà comprendere persone designate sia dallo Stato Parte ospitante, sia dallo Stato Parte stazionante, a meno che non sia diversamente convenuto fra di loro.
- (I) Il termine "sito d'ispezione" significa un'area, una dislocazione ovvero un'installazione ove viene effettuata un'ispezione.
- (J) Il termine "oggetto di verifica" significa:
- (1) ogni formazione o unità a livello ordinativo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo, battaglione autonomo/battaglione di artiglieria, gruppo di volo autonomo, o ~~equivalente~~, così come ogni battaglione/gruppo di volo o equivalente separatamente dislocato al livello di comando immediatamente inferiore a quello di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo, che hanno in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in una dislocazione notificata ai sensi della Sezione III, paragrafo 1, lettera (A), del Protocollo sullo Scambio di Informazioni; *H unità equi-
valenti;
(28/2/92*
 - (2) ogni sito designato per l'immagazzinamento permanente, sito di immagazzinamento militare non in organico alle formazioni e alle unità di cui al comma (1) della presente lettera, unità autonoma di riparazione o manutenzione, centro di addestramento militare o ~~base aerea~~ militare in cui armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato sono notificati ai sensi della Sezione III, paragrafo 3, lettere (A) e (B), del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, come permanentemente o ~~regolarmente~~ presenti; *E aerocampo
(28/2/92*
 - (3) un sito di riduzione per gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato come notificato ai sensi della Sezione III, paragrafo 3, lettera (C), del Protocollo sullo Scambio di Informazioni; *abitualmente
(28/2/92*

- (4) nel caso di unità a livello inferiore a quello di battaglione, aventi in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, che siano direttamente subordinate ad una unità o formazione a livello superiore a quello di brigata/reggimento o equivalente, quella unità o formazione alla quale sono subordinate le unità di livello inferiore a quello di battaglione sarà considerata un oggetto di verifica, qualora non abbia alcuna unità o formazione subordinata a livello di brigata/reggimento o equivalente;
- (5) una formazione o unità che abbia in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato, ma non in servizio nelle forze armate convenzionali di uno Stato Parte, non sarà considerata un oggetto di verifica.
- (K) Il termine "~~base aerea~~ militare" significa un complesso militare permanente, non altrimenti contenente un oggetto di verifica, nel quale vengono regolarmente eseguite le ~~normali~~ operazioni ~~del tempo di pace~~, ossia il lancio ed il recupero, di almeno 6 aerei da combattimento o elicotteri da combattimento limitati dal Trattato o assoggettati ad ispezione interna. R 28/2/92
H aerocampo
→ abitualmente
R 28/2/92
- (L) Il termine "centro di addestramento militare" significa una installazione, non altrimenti contenente un oggetto di verifica, nella quale una unità o unità minore militare utilizzando almeno 30 armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, ovvero più di 12 per ogni singola categoria di armamenti ed equipaggiamenti limitati dal Trattato, è organizzata per addestrare personale militare. ⇒ frequenti
R 28/2/92
H-1 (R 28/2/92
{
- (M) Il termine "sito di immagazzinamento militare" non in organico a formazioni e unità identificate come oggetti di verifica, significa ogni sito di immagazzinamento, diverso dai siti designati per l'immagazzinamento permanente o dai siti subordinati ad organizzazioni designate e strutturate per assolvere funzioni di sicurezza interna, che ha in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, indipendentemente dal proprio status organizzativo od operativo. Gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato contenuti in tali siti costituiranno parte delle dotazioni consentite, conteggiate in unità in vita ai sensi dell'articolo IV del Trattato.
- (N) Il termine "sito dichiarato" significa una installazione o dislocazione geografica precisamente delineata che contiene uno o più oggetti di verifica. Un sito dichiarato consisterà di tutto il territorio all'interno del proprio perimetro o dei propri perimetri esterni naturali o artificiali, così come il territorio associato, compresi poligoni di tiro, aree di addestramento, aree di manutenzione e di immagazzinamento, ~~basi aeree per elicotteri e rete ferroviaria di rifornimento~~, in cui siano permanentemente o regolarmente presenti carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati gittaponte. H comprendente
R 28/2/92
→ abitualmente
R 28/2/92
⇒ eliporti ed infra-
strutture di
Caricamento ferro-
viario
R 28/2/92

- (O) Il termine "area specifica" significa un'area ovunque sul territorio di uno Stato Parte entro l'area di applicazione, diversa da un sito ispezionato ai sensi delle Sezioni VII, IX o X del presente Protocollo, entro la quale viene effettuata un'ispezione su sfida ai sensi della Sezione VIII del presente Protocollo. La superficie di un'area specifica non dovrà essere superiore a 65 chilometri quadrati. Nessuna linea diretta fra due punti qualsiasi in detta area dovrà superare 16 chilometri.
- (P) Il termine "punto sensibile" significa ogni equipaggiamento, infrastruttura o dislocazione designata come sensibile dallo Stato Parte ispezionato o dallo Stato Parte esercitante i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato attraverso il nucleo di scorta, e il cui accesso o il cui sorvolo potrà essere ritardato, limitato o rifiutato.
- (Q) Il termine "punto di entrata/uscita" significa un punto designato da uno Stato Parte sul cui territorio debba effettuarsi un'ispezione, attraverso il quale i nuclei d'ispezione e gli equipaggi addetti al trasporto arrivano sul territorio di detto Stato Parte e attraverso il quale essi lasciano il territorio di detto Stato Parte.
- (R) Il termine "periodo di permanenza nel Paese" significa il tempo complessivo trascorso continuativamente sul territorio dello Stato Parte ove viene effettuata un'ispezione da un nucleo d'ispezione per ispezioni ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo, a decorrere dall'arrivo del nucleo d'ispezione al punto di entrata/uscita fino al ritorno del nucleo d'ispezione ad un punto di entrata/uscita dopo il completamento dell'ultima ispezione di detto nucleo d'ispezione.
- (S) Il termine "periodo di convalida di base" significa, ai fini del calcolo delle quote di ispezione, lo specifico periodo di tempo consistente dei primi 120 giorni successivi all'entrata in vigore del Trattato. *l del 20/2/72*
- (T) Il termine "periodo di riduzione" significa, ai fini del calcolo delle quote di ispezione, lo specifico periodo di tempo consistente dei 3 anni successivi al periodo di 120 giorni di convalida di base. *l n (20/2/72*
- (U) Il termine "periodo di convalida dei livelli residuali" significa, ai fini del calcolo delle quote di ispezione, lo specifico periodo di tempo consistente dei 120 giorni successivi ai 3 anni del periodo di riduzione. *l n (20/2/72*
- (V) Il termine "periodo residuale" significa, ai fini del calcolo delle quote di ispezione, lo specifico periodo di tempo successivo ai 120 giorni del periodo di convalida dei livelli residuali, per la durata del Trattato.
- (W) Il termine "quota passiva di ispezioni a siti dichiarati" significa il numero complessivo di ispezioni ad oggetti di verifica ai sensi della Sezione VII del presente Protocollo che ciascuno Stato Parte sarà tenuto a ricevere, entro uno specifico periodo di tempo, in siti d'ispezione ove siano dislocati propri oggetti di verifica.

- (X) Il termine "quota passiva di ispezioni su sfida" significa il numero massimo di ispezioni su sfida entro aree specifiche ai sensi della Sezione VIII del presente Protocollo, che ciascuno Stato Parte con territorio nell'area di applicazione sarà tenuto a ricevere entro uno specifico periodo di tempo.
- (Y) Il termine "quota attiva di ispezioni" significa il numero complessivo di ispezioni ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo che ciascuno Stato Parte avrà diritto di effettuare entro uno specifico periodo di tempo.
- (Z) Il termine "sito di certificazione" significa una dislocazione chiaramente designata ove ha luogo la certificazione di elicotteri d'attacco multiruolo ricategorizzati e di aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, in conformità al Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri ed al Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei.
- (AA) Il termine "periodo calendariale di segnalazione" significa un periodo di tempo definito in giorni, durante il quale deve essere effettuata la riduzione del ~~previsto~~ quantitativo di elementi di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, in conformità all'articolo VIII del Trattato.

prevista (28/12)

28/12/92

program-
mato
(28/12/92)

SEZIONE II - OBBLIGHI GENERALI

1. Al fine di garantire la verifica dell'ottemperanza delle disposizioni del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà facilitare le ispezioni ai sensi del presente Protocollo.
2. Nel caso di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in servizio nelle forze armate convenzionali di uno Stato Parte, stazionate nell'area di applicazione al di fuori del territorio nazionale, lo Stato Parte ospitante e lo Stato Parte stazionante dovranno, in adempimento delle loro rispettive responsabilità, assicurare, in spirito di cooperazione, l'ottemperanza delle pertinenti disposizioni del presente Protocollo. Lo Stato Parte stazionante sarà pienamente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dal Trattato, in relazione ai propri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in servizio nelle proprie forze armate convenzionali stazionate sul territorio dello Stato Parte ospitante.
3. Il nucleo di scorta sarà posto sotto la responsabilità dello Stato Parte ispezionato:
 - (A) nel caso di siti d'ispezione nei quali si trovino solamente armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato di uno Stato Parte stazionante e posti sotto il comando di tale Stato Parte, il nucleo di scorta sarà posto sotto la responsabilità di un rappresentante dello Stato Parte stazionante per la durata dell'ispezione entro il sito di ispezione ove siano dislocati gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dello Stato Parte stazionante;

- (B) nel caso di siti d'ispezione contenenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato sia dello Stato Parte ospitante sia dello Stato Parte stazionante, il nucleo di scorta sarà composto di rappresentanti di entrambi gli Stati Parte quando vengano effettivamente ispezionati gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dello Stato Parte stazionante. Durante l'ispezione entro detto sito di ispezione, lo Stato Parte ospitante eserciterà i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato, ad eccezione dei diritti e degli obblighi relativi all'ispezione degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dello Stato Parte stazionante che saranno esercitati da detto Stato Parte stazionante.

4. Qualora un nucleo d'ispezione richieda l'accesso ad una infrastruttura o a locali utilizzati da un altro Stato Parte in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato, tale altro Stato Parte eserciterà, in cooperazione con lo Stato Parte ispezionato e nella misura compatibile con l'accordo di utilizzazione, i diritti e gli obblighi stabiliti dal presente Protocollo in relazione ad ispezioni riguardanti equipaggiamenti o materiali dello Stato Parte utilizzante l'infrastruttura o i locali.

1 alle
(278/2/92

5. Le infrastrutture o i locali utilizzati da un altro Stato Parte in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato saranno assoggettati ad ispezione solo quando un rappresentante di detto altro Stato Parte sia presente nel nucleo di scorta.

6. I nuclei ed i sotto-nuclei di ispezione saranno posti sotto il controllo e la responsabilità dello Stato Parte ispezionante.

7. Non più di un nucleo d'ispezione che effettua un'ispezione ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo potrà essere presente allo stesso tempo in ogni singolo sito di ispezione.

8. Fatte salve le altre disposizioni del presente Protocollo, lo Stato Parte ispezionante deciderà per quanto tempo ciascun nucleo d'ispezione resterà sul territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione, e in quanti ed in quali siti d'ispezione esso effettuerà ispezioni durante il periodo di permanenza nel Paese.

9. Le spese di viaggio di un nucleo d'ispezione fino al punto di entrata/uscita prima di effettuare un'ispezione e a partire dal punto di entrata/uscita dopo il completamento dell'ultima ispezione, saranno sostenute dallo Stato Parte ispezionante.

10. Ciascuno Stato Parte sarà tenuto a ricevere un numero di ispezioni ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo non superiore alla propria quota passiva di ispezioni a siti dichiarati per ogni specifico periodo di tempo: un periodo di 120 giorni di convalida di base, un periodo di riduzione di tre anni, un periodo di 120 giorni di convalida dei livelli residuali ed un periodo residuale per la durata del Trattato. La quota passiva di ispezioni a siti dichiarati sarà determinata, per ogni specifico periodo di tempo, come una percentuale degli oggetti di verifica di detto Stato Parte, ad esclusione dei siti di riduzione e dei siti di certificazione, dislocati entro l'area di applicazione del Trattato:

1 in
(278/2/92

- (A) durante i primi 120 giorni successivi all'entrata in vigore del Trattato, la quota passiva di ispezioni a siti dichiarati sarà pari al 20 per cento degli oggetti di verifica di ogni Stato Parte notificati ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni;

- (B) durante ogni anno del periodo di riduzione, dopo il completamento del periodo iniziale di 120 giorni, la quota passiva di ispezioni a siti dichiarati sarà pari al 10 per cento degli oggetti di verifica di ogni Stato Parte notificati ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni;
- (C) durante i primi 120 giorni dopo il completamento del periodo di riduzione di tre anni, la quota passiva di ispezioni a siti dichiarati sarà uguale al 20 per cento degli oggetti di verifica di ogni Stato Parte notificati ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni;
- (D) ogni anno, a decorrere dal completamento del periodo di 120 giorni di convalida dei livelli residuali, per la durata del Trattato, la quota passiva di ispezioni a siti dichiarati sarà pari al 15 per cento degli oggetti di verifica di ogni Stato Parte notificati ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni.

11. Ciascuno Stato Parte con territorio nell'area di applicazione sarà tenuto ad accettare ispezioni su sfida come segue:

- (A) durante il periodo di convalida di base, durante ogni anno del periodo di riduzione e durante il periodo di convalida dei livelli residuali, fino al 15 per cento del numero di ispezioni a siti dichiarati che detto Stato Parte è tenuto a ricevere sul proprio territorio a propri oggetti di verifica, così come ad oggetti di verifica appartenenti a Stati Parte stazionanti;
- (B) durante ogni anno del periodo residuale, fino al 23 per cento del numero di ispezioni a siti dichiarati che detto Stato Parte è tenuto a ricevere sul proprio territorio a propri oggetti di verifica e ad oggetti di verifica appartenenti a Stati Parte stazionanti.

12. Nonostante qualunque altra limitazione prevista dalla presente Sezione, ciascuno Stato Parte sarà tenuto ad accettare un minimo di una ispezione ogni anno ai propri oggetti di verifica ai sensi della Sezione VII del presente Protocollo, e ciascuno Stato Parte con territorio nell'area di applicazione sarà tenuto ad accettare un minimo di una ispezione, ogni anno, entro un'area specifica ai sensi della Sezione VIII del presente Protocollo.

d (3X)
A 28/2/92

13. Un'ispezione ai sensi della Sezione VII del presente Protocollo ad un oggetto di verifica in un sito di ispezione sarà conteggiata come una ispezione a valere della quota passiva di ispezioni a siti dichiarati dello Stato Parte il cui oggetto di verifica è sottoposto ad ispezione.

14. La proporzione di ispezioni ai sensi della Sezione VII del presente Protocollo sul territorio di uno Stato Parte ospitante, entro uno specifico periodo di tempo, utilizzata per ispezionare oggetti di verifica appartenenti ad uno Stato Parte stazionante non dovrà essere superiore alla proporzione che gli oggetti di verifica di detto Stato Parte stazionante costituiscono del quantitativo complessivo degli oggetti di verifica dislocati sul territorio di detto Stato Parte ospitante.

d (2X)
A 28/2/92
L3
A 28/2/92

15. Il numero di ispezioni ai sensi della Sezione VII del presente Protocollo ad oggetti di verifica entro uno specifico periodo di tempo sul territorio di qualsiasi Stato Parte, sarà calcolato ~~come una percentuale del quantitativo complessivo degli oggetti di verifica~~ presenti sul territorio di detto Stato Parte.

in
(228/2/92

16. Un'ispezione ai sensi della Sezione VIII del presente Protocollo, entro un'area specifica, sarà computata come una ispezione a carico della quota passiva di ispezioni su sfida e come una ispezione a carico della quota passiva di ispezioni a siti dichiarati dello Stato Parte sul cui territorio viene effettuata l'ispezione.

17. Salvo quanto diversamente convenuto tra il nucleo di scorta e il nucleo d'ispezione, il periodo di permanenza nel Paese di un nucleo d'ispezione non dovrà superare, fino ad un totale di 10 giorni, il numero complessivo di ore calcolate secondo la seguente formula:

- (A) 48 ore per la prima ispezione ad un oggetto di verifica ovvero entro un'area specifica; più
- (B) 36 ore per ciascuna ispezione consecutiva ad un oggetto di verifica ovvero entro un'area specifica.

18. Nel rispetto dei limiti previsti dal paragrafo 17 della presente Sezione, un nucleo d'ispezione, che effettua un'ispezione ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo, non dovrà trascorrere più di 48 ore in un sito dichiarato e non più di 24 ore di ispezione entro un'area specifica.

19. Lo Stato Parte ispezionato dovrà assicurare che il nucleo di ispezione si rechi ad un sito di ispezione consecutiva con i più rapidi mezzi disponibili. Qualora il tempo intercorrente tra il completamento di una ispezione e l'arrivo del nucleo d'ispezione in un sito d'ispezione consecutiva superi le nove ore, ovvero qualora il tempo intercorrente fra il completamento dell'ultima ispezione effettuata da un nucleo d'ispezione sul territorio dello Stato Parte ove venga effettuata un'ispezione e l'arrivo di detto nucleo d'ispezione al punto di entrata/uscita superi le nove ore, tale tempo supplementare non sarà conteggiato a valere del periodo di permanenza nel Paese di detto nucleo d'ispezione.

20. Ciascuno Stato Parte sarà tenuto ad accettare sul proprio territorio nell'area di applicazione, contemporaneamente, non più di due nuclei d'ispezione effettuanti ispezioni ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo, ovvero un numero di nuclei d'ispezione effettuanti ispezioni ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo, pari al due per cento del quantitativo complessivo degli oggetti di verifica che debbano essere ispezionati durante uno specifico periodo di tempo sul territorio di detto Stato Parte, ~~a seconda di quale dei due numeri risulta~~ più elevato.

21. Ciascuno Stato Parte sarà tenuto ad accettare contemporaneamente non più di due nuclei d'ispezione effettuanti ispezioni alle proprie forze armate convenzionali ai sensi della Sezione VII o VIII del presente Protocollo, ovvero un numero di nuclei d'ispezione effettuanti ispezioni alle proprie forze armate convenzionali ai sensi della Sezione VII o VIII del presente Protocollo che sia pari al due per cento del quantitativo complessivo dei propri oggetti di verifica che debbano essere ispezionati durante uno specifico periodo di tempo, ~~a seconda di quale dei due numeri risulta~~ più elevato.

→ essendo vincolante il numero (228/2/92

22. ~~Diversamente da~~ quanto previsto dai paragrafi 20 e 21 della presente Sezione, ciascuno Stato Parte con distretti militari specificati negli articoli IV e V del Trattato, sarà tenuto ad accettare sul proprio territorio nell'area di applicazione, contemporaneamente, non più di due nuclei d'ispezione effettuanti ispezioni ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo all'interno di ognuno di tali distretti militari.

H Nonostante
20/2/92

ri 20/2/92

23. Nessuno Stato Parte sarà tenuto ad accettare ispezioni ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo che rappresentino più del 50 per cento della propria quota passiva d'ispezione a siti dichiarati in un anno calendariale ~~da uno stesso Stato Parte~~.

d. 20
20/2/92

20/2/92

24. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare ispezioni entro l'area di applicazione sul territorio di altri Stati Parte. Tuttavia, nessuno Stato Parte dovrà effettuare più di 5 ispezioni annuali ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo, in un altro Stato Parte appartenente allo stesso gruppo di Stati Parte. Ognuna di tali ispezioni sarà conteggiata a valere della quota passiva di ispezioni a siti dichiarati dello Stato Parte che viene ispezionato. Sarà altrimenti responsabilità esclusiva di ciascun gruppo di Stati Parte determinare la ripartizione delle ispezioni per ogni Stato Parte all'interno del proprio gruppo di Stati Parte. Ciascuno Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte la propria quota attiva di ispezioni:

F da uno
stesso Stato
Parte

20/2/92

20/2/92

- (A) per il periodo di convalida di base, non oltre 120 giorni dopo la firma del Trattato;
- (B) per il primo anno del periodo di riduzione, non oltre 60 giorni dopo l'entrata in vigore del Trattato;
- (C) per ciascuno degli anni successivi del periodo di riduzione, per il periodo di convalida dei livelli residuali e per ogni anno del periodo residuale, non oltre il 15 gennaio precedente ciascuno degli anzidetti periodi specifici di tempo.

potrà
20/2/92

SEZIONE III - ADEMPIMENTI PRE-ISPETTIVI

1. Le ispezioni effettuate ai sensi del Trattato dovranno essere eseguite da ispettori designati in conformità ai paragrafi da 3 a 7 della presente Sezione.

2. Gli ispettori dovranno essere cittadini dello Stato Parte ispezionante o di altri Stati Parte.

3. Entro 90 giorni dalla firma del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte un elenco dei propri ispettori proposti ed un elenco dei propri membri proposti dell'equipaggio addetto al trasporto, contenente i nomi completi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto, il loro sesso, data di nascita, luogo di nascita e numero di passaporto. Nessun elenco di ispettori proposti, fornito da uno Stato Parte, dovrà contenere, in alcun momento, più di 400 nominativi di persone e nessun elenco di membri proposti dell'equipaggio addetto al trasporto, fornito da uno Stato Parte, dovrà contenere, in alcun momento, più di 600 nominativi di persone.

20/2/92

4. Ciascuno Stato Parte dovrà esaminare gli elenchi di ispettori e di membri dell'equipaggio addetto al trasporto fornitigli da altri Stati Parte e, entro 30 giorni dalla ricezione di ciascun elenco, dovrà notificare allo Stato Parte che ha fornito l'elenco il nominativo di qualsiasi individuo che desideri venga radiato da detto elenco.

5. Salvo quanto disposto dal paragrafo 7 della presente Sezione, gli ispettori ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto dei quali non sia stata richiesta la radiazione entro il limite di tempo specificato al paragrafo 4 della presente Sezione, dovranno considerarsi accettati ai fini della concessione dei visti e di ogni altro documento in conformità al paragrafo 8 della presente Sezione.

6. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di emendare i propri elenchi entro un mese dopo l'entrata in vigore del Trattato. Successivamente, ciascuno Stato Parte potrà, una volta ogni 6 mesi, proporre aggiunte o cancellazioni ai propri elenchi di ispettori e di membri dell'equipaggio addetto al trasporto, a condizione che gli elenchi così emendati non superino i numeri specificati al paragrafo 3 della presente Sezione. Le aggiunte proposte saranno esaminate in conformità ai paragrafi 4 e 5 della presente Sezione.

L. (22)
2
228/2/92

→ quantitativi
228/2/92

7. Ciascuno Stato Parte potrà richiedere, senza diritto di rifiuto, la radiazione di qualsiasi nominativo dagli elenchi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto forniti da qualsiasi altro Stato Parte.

8. Lo Stato Parte sul cui territorio viene effettuata un'ispezione, dovrà fornire agli ispettori ed ai membri dell'equipaggio addetto al trasporto, accettati in conformità al paragrafo 5 della presente Sezione, i visti ed ogni altro documento necessario ad assicurare che tali ispettori e membri dell'equipaggio addetto al trasporto possano entrare e rimanere nel territorio di detto Stato Parte al fine di effettuare attività ispettive in conformità alle disposizioni del presente Protocollo. Tali visti e qualsiasi altro documento necessario dovranno essere rilasciati:

- (A) entro 30 giorni dall'accettazione degli elenchi o dai successivi emendamenti a tali elenchi, nel qual caso il visto sarà valido per un periodo di non meno di 24 mesi; ovvero
- (B) entro un'ora dall'arrivo del nucleo d'ispezione e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto al punto di entrata/uscita, nel qual caso il visto sarà valido per la durata delle loro attività ispettive.

→ cambiamenti
228/2/92

9. Entro 90 giorni dalla firma del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte il numero del nullaosta diplomatico permanente per i mezzi di detto Stato Parte addetti al trasporto degli ispettori e dei materiali necessari per un'ispezione, nel territorio e fuori dal territorio dello Stato Parte nel quale tale ispezione venga effettuata. Gli itinerari a destinazione di ed in provenienza dal punto/punti designati di entrata/uscita dovranno seguire le rotte aeree internazionali stabilite o altri itinerari che siano convenuti dagli Stati Parte interessati come base per detto nullaosta diplomatico. Gli ispettori potranno utilizzare voli commerciali per recarsi ai punti di entrata/uscita serviti da linee aeree. Le disposizioni del presente paragrafo concernenti i numeri dei nullaosta diplomatici non si applicheranno a tali voli.

Li (22)
228/2/92

→ dei rispettivi
228/2/92

10. Ciascuno Stato Parte dovrà indicare nella notifica fornita ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni un punto o punti di entrata/uscita in relazione a ciascun sito dichiarato per propri oggetti di verifica. Detti punti di entrata/uscita potranno essere valichi della frontiera terrestre, aeroporti o scali marittimi che dovranno avere la capacità di ricevere i mezzi di trasporto dello Stato Parte ispezionante. Almeno un aeroporto dovrà essere notificato come punto di entrata/uscita correlato a ciascun sito dichiarato. L'ubicazione di ogni punto di entrata/uscita notificato come correlato ad un sito dichiarato dovrà essere tale da consentire l'accesso a detto sito dichiarato entro il limite di tempo specificato alla Sezione VII, paragrafo 8, del presente Protocollo.

→ uno o più
R 28/2/92

→ con riferimento
R 28/2/92

→ coi
R 28/2/92

11. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di cambiare il punto o i punti di entrata/uscita nel proprio territorio, dandone notifica a tutti gli altri Stati Parte, non meno di 90 giorni prima che tali cambiamenti prendano effetto.

63 R 28/2/92

12. Entro 90 giorni dalla firma del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte la lingua o le lingue ufficiali della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa che dovranno essere utilizzate dai nuclei d'ispezione effettuanti ispezioni alle proprie forze armate convenzionali.

SEZIONE IV - NOTIFICHE DELL'INTENZIONE DI EFFETTUARE ISPEZIONI

1. Lo Stato Parte ispezionante dovrà notificare allo Stato Parte ispezionato la propria intenzione di effettuare una ispezione ai sensi dell'articolo XIV del Trattato. Nel caso d'ispezione a forze armate convenzionali stazionate, lo Stato Parte ispezionante dovrà fornire contemporanea notifica allo Stato Parte ospitante e allo Stato Parte stazionante. Nel caso di ispezione a procedure di certificazione o di riduzione eseguite da uno Stato Parte stazionante, lo Stato Parte ispezionante dovrà fornire contemporanea notifica allo Stato Parte ospitante e allo Stato Parte stazionante.

→ he
R 28/2/92

2. Nel caso di ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo, tali notifiche dovranno essere eseguite in conformità all'articolo XVII del Trattato, non meno di 36 ore prima dell'orario previsto per l'arrivo del nucleo d'ispezione al punto di entrata/uscita sul territorio dello Stato Parte ove debba essere effettuata un'ispezione e dovranno includere:

- (A) il punto di entrata/uscita da utilizzare;
- (B) l'orario previsto per l'arrivo al punto di entrata/uscita;
- (C) i mezzi di arrivo al punto di entrata/uscita;
- (D) una dichiarazione che precisi se la prima ispezione sarà effettuata ai sensi della Sezione VII o VIII del presente Protocollo e se l'ispezione sarà effettuata a piedi, con veicolo fuori strada, con elicottero ovvero con una qualsiasi combinazione di detti mezzi;
- (E) l'intervallo di tempo tra l'arrivo al punto di entrata/uscita e la designazione del primo sito d'ispezione;

- (F) la lingua che dovrà essere utilizzata dal nucleo d'ispezione, che dovrà essere una lingua designata in conformità alla Sezione III, paragrafo 12, del presente Protocollo;
- (G) la lingua che dovrà essere utilizzata per il rapporto d'ispezione predisposto in conformità alla Sezione XII del presente Protocollo;
- (H) i nomi completi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto, il loro sesso, data di nascita, luogo di nascita e numero di passaporto;
- (I) il probabile numero di ispezioni consecutive.

3. Per le ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni IX e X del presente Protocollo, tali notifiche dovranno essere eseguite in conformità all'articolo XVII del Trattato, non meno di 96 ore prima dell'orario previsto per l'arrivo del nucleo d'ispezione al punto designato di entrata/uscita sul territorio dello Stato Parte ove un'ispezione debba essere effettuata e dovranno includere:

- (A) il punto di entrata/uscita da utilizzare;
- (B) l'orario previsto per l'arrivo al punto di entrata/uscita;
- (C) i mezzi di arrivo al punto di entrata/uscita;
- (D) per ogni ispezione in un sito di riduzione o di certificazione, il riferimento alla notifica fornita ai sensi della Sezione IX, paragrafo 3, o della Sezione X, paragrafo 5, del presente Protocollo;
- (E) la lingua che dovrà essere utilizzata dal nucleo d'ispezione, che dovrà essere una lingua designata in conformità alla Sezione III, paragrafo 12, del presente Protocollo;
- (F) la lingua che dovrà essere utilizzata per il rapporto d'ispezione predisposto in conformità alla Sezione XII del presente Protocollo;
- (G) i nomi completi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto, il loro sesso, data di nascita, luogo di nascita e numero di passaporto.

4. Gli Stati Parte destinatari della notifica ai sensi del paragrafo 1 della presente Sezione dovranno accusare ricevuta della notifica in conformità all'articolo XVII del Trattato, entro tre ore. Fatte salve le disposizioni della presente Sezione, il nucleo d'ispezione dovrà essere autorizzato ad arrivare al punto di entrata/uscita al previsto orario di arrivo notificato ai sensi del paragrafo 2, lettera (B) o del paragrafo 3, lettera (B) della presente Sezione.

5. Uno Stato Parte ispezionato che riceva una notifica dell'intenzione di effettuare una ispezione dovrà, all'atto della ricezione, immediatamente inviare copia di tale notifica a tutti gli altri Stati Parte in conformità all'articolo XVII del Trattato.

U ff
R 28/2/92

6. Qualora lo Stato Parte sul cui territorio debba effettuarsi un'ispezione non sia in grado di autorizzare l'ingresso del nucleo d'ispezione al previsto orario di arrivo, il nucleo d'ispezione dovrà essere autorizzato ad entrare nel territorio di detto Stato Parte entro due ore prima o due ore dopo il previsto orario di arrivo notificato. In tal caso, lo Stato Parte sul cui territorio debba effettuarsi un'ispezione dovrà notificare allo Stato Parte ispezionante il nuovo orario di arrivo, non oltre le 24 ore successive alla emissione della notifica originaria.

7. Qualora il nucleo d'ispezione si trovi in ritardo di oltre due ore rispetto al previsto orario di arrivo notificato oppure rispetto al nuovo orario di arrivo comunicato ai sensi del paragrafo 6 della presente Sezione, lo Stato Parte ispezionante dovrà comunicare agli Stati Parte destinatari della notifica ai sensi del paragrafo 1 della presente Sezione quanto segue:

- (A) un nuovo orario previsto per l'arrivo, che in nessun caso dovrà collocarsi oltre le 6 ore dall'orario di arrivo inizialmente previsto ovvero dal nuovo orario di arrivo comunicato ai sensi del paragrafo 6 della presente Sezione;
- (B) qualora lo Stato Parte ispezionante lo desideri, un nuovo intervallo di tempo tra l'arrivo al punto di entrata/uscita e la designazione del primo sito di ispezione.

8. Qualora vengano utilizzati voli non commerciali per il trasporto del nucleo d'ispezione al punto di entrata/uscita, non meno di 10 ore prima dell'orario previsto per l'ingresso nello spazio aereo dello Stato Parte sul cui territorio debba essere effettuata l'ispezione, lo Stato Parte ispezionante dovrà fornire a detto Stato Parte un piano di volo in conformità all'articolo XVII del Trattato. Il piano di volo dovrà essere istruito in conformità alle procedure dell'Organizzazione Internazionale della Aviazione Civile vigenti per gli aeromobili civili. Lo Stato Parte ispezionante dovrà riportare, nella sezione di ciascun piano di volo riservata alle osservazioni, il numero del nullaosta diplomatico permanente e l'annotazione: "Aeromobile adibito ad ispezioni CFE. Si richiede priorità nelle procedure di autorizzazione".

9. Non oltre tre ore dalla ricezione di un piano di volo che sia stato istruito in conformità al paragrafo 8 della presente Sezione, lo Stato Parte sul cui territorio debba effettuarsi un'ispezione dovrà assicurare che il piano di volo sia approvato, così che il nucleo di ispezione possa arrivare al punto di entrata/uscita al previsto orario di arrivo.

SEZIONE V - PROCEDURE DA OSSERVARE AL MOMENTO DELL'ARRIVO AL PUNTO DI ENTRATA/USCITA

1. Il nucleo di scorta incontrerà il nucleo d'ispezione ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto al punto di entrata/uscita, al momento del loro arrivo.

2. Uno Stato Parte che utilizzi infrastrutture o locali in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato designerà un ufficiale di collegamento presso il nucleo di scorta, il quale resterà a disposizione, per quanto necessario, al punto di entrata/uscita, per accompagnare il nucleo d'ispezione in ogni momento, secondo quanto convenuto con il nucleo di scorta.

3. Gli orari di arrivo e di ritorno al punto di entrata/uscita dovranno essere convenuti e registrati sia dal nucleo d'ispezione, che dal nucleo di scorta.

62 (28/2/92

4. Lo Stato Parte sul cui territorio debba effettuarsi un'ispezione dovrà assicurare che i bagagli, il materiale e gli equipaggiamenti del nucleo d'ispezione siano esenti da ogni diritto doganale e siano trattati con ogni sollecitudine al punto di entrata/uscita.

5. Il materiale e gli equipaggiamenti che lo Stato Parte ispezionante reca al seguito nel territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione saranno sottoposti ad esame ogni qual volta siano introdotti in detto territorio. Tale esame dovrà essere condotto a termine prima della partenza del nucleo d'ispezione dal punto di entrata/uscita a destinazione del sito di ispezione. Il materiale e gli equipaggiamenti in questione saranno esaminati dal nucleo di scorta, alla presenza dei membri del nucleo d'ispezione.

6. Qualora il nucleo di scorta stabilisca, sulla base dell'esame, che uno dei materiali o degli equipaggiamenti recati al seguito dagli ispettori sia in grado di compiere funzioni incompatibili con le esigenze ispettive ai sensi del presente Protocollo, oppure non corrisponda ai requisiti stabiliti dalla Sezione VI, paragrafo 15, del presente Protocollo, il nucleo di scorta avrà il diritto di negare l'autorizzazione ad usare tale materiale e di porlo sotto sequestro al punto di entrata/uscita. Lo Stato Parte ispezionante dovrà rimuovere il materiale o gli equipaggiamenti sequestrati dal territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione, alla prima evenienza di sua scelta e comunque non oltre il momento in cui il nucleo d'ispezione che ha recato al seguito il materiale o gli equipaggiamenti sequestrati lasci il Paese.

7. Qualora uno Stato Parte non abbia partecipato all'esame del materiale di un nucleo d'ispezione al punto di entrata/uscita, detto Stato Parte potrà esercitare i diritti del nucleo di scorta ai sensi dei paragrafi 5 e 6 della presente Sezione prima della ispezione in un sito dichiarato nel quale siano presenti le proprie forze armate convenzionali oppure ad una infrastruttura o a locali che esso utilizzi in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato.

77 (28/2/92

8. Per tutto il periodo di permanenza del nucleo d'ispezione e dell'equipaggio addetto al trasporto sul territorio dello Stato Parte ove il sito di ispezione sia dislocato, lo Stato Parte ispezionato dovrà fornire o provvedere a che siano forniti vitto, alloggio, locali di lavoro, mezzi di trasporto e, secondo necessità, assistenza medica od ogni altra forma di assistenza d'emergenza.

9. Lo Stato Parte sul cui territorio venga effettuata un'ispezione dovrà provvedere alla sistemazione, alla sicurezza e protezione, ai controlli di manutenzione ed ai rifornimenti di carburante dei mezzi di trasporto dello Stato Parte ispezionante al punto di entrata/uscita.

SEZIONE VI. REGOLE GENERALI PER L'EFFETTUAZIONE DI ISPEZIONI

1. Un nucleo d'ispezione potrà comprendere ispettori di Stati Parte diversi dallo Stato Parte ispezionante.

2. Nel caso di ~~di~~ ispezioni effettuate in conformità alle Sezioni VII, VIII, IX e X del presente Protocollo, un nucleo d'ispezione dovrà consistere di un massimo di 9 ispettori e potrà dividersi fino ad un massimo di 3 sottonuclei. Nel caso di ispezioni contemporanee sul territorio di Stati Parte che non abbiano i distretti militari specificati negli articoli IV e V del Trattato, o entro un solo distretto militare di uno Stato Parte che abbia tali distretti militari, un solo nucleo di ispezione potrà dividersi nel sito di ispezione in tre sottonuclei, mentre gli altri potranno dividersi solo in due sottonuclei.

3. Gli ispettori e i membri del nucleo di scorta dovranno indossare un segno distintivo che identifichi chiaramente le loro rispettive funzioni.

4. Un ispettore dovrà considerarsi come avente assunto le proprie funzioni al momento dell'arrivo al punto di entrata/uscita sul territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione e dovrà considerarsi come avente cessato dalle proprie funzioni dal momento della sua partenza attraverso il punto di entrata/uscita dal territorio di detto Stato Parte.

5. Il numero dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto non dovrà essere superiore a 10.

6. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, gli ispettori ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto dovranno rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato Parte sul cui territorio venga effettuata un'ispezione e non dovranno interferire negli affari interni di detto Stato Parte. Gli ispettori ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto dovranno altresì rispettare i regolamenti in un sito d'ispezione, incluse le procedure di sicurezza ed amministrative. Nel caso in cui lo Stato Parte ispezionato constati che un ispettore o un membro dell'equipaggio addetto al trasporto abbia violato tali leggi e regolamenti o altre condizioni regolanti le attività ispettive previste dal presente Protocollo, esso dovrà darne notifica allo Stato Parte ispezionante, il quale, su richiesta dello Stato Parte ispezionato, dovrà immediatamente radiare il nominativo della persona dall'elenco degli ispettori o da quello dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto. Qualora la persona si trovi sul territorio dello Stato Parte ove viene effettuata un'ispezione, lo Stato Parte ispezionante dovrà prontamente allontanare tale persona da detto territorio.

7. Lo Stato Parte ispezionato sarà responsabile della sicurezza del nucleo d'ispezione e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto dal momento del loro arrivo al punto di entrata/uscita fino al momento in cui essi lascino il territorio di detto Stato Parte attraverso il punto di entrata/uscita.

8. Il nucleo di scorta dovrà assistere il nucleo d'ispezione nell'adempimento delle sue funzioni. Il nucleo di scorta potrà, a sua scelta, esercitare il diritto di accompagnare il nucleo d'ispezione dal momento in cui esso entra nel territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione fino al momento in cui esso lasci detto territorio.

9. Lo Stato Parte ispezionante dovrà assicurare che il nucleo d'ispezione e ciascun sottonucleo abbiano la necessaria competenza linguistica per poter comunicare liberamente con il nucleo di scorta nella lingua notificata in conformità alla Sezione IV, paragrafo 2, lettera (F) e paragrafo 3, lettera (E), del presente Protocollo. Lo Stato Parte ispezionato dovrà assicurare che il nucleo di scorta abbia la necessaria competenza linguistica per comunicare liberamente in tale lingua con il nucleo d'ispezione e con ciascun sottonucleo. Gli ispettori ed i membri del nucleo di scorta potranno comunicare anche in altre lingue.

10. Nessuna informazione ottenuta durante le ispezioni dovrà essere divulgata al pubblico senza l'autorizzazione espressa dello Stato Parte ispezionante.

11. Per tutta la durata della loro presenza sul territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione, gli ispettori avranno diritto di comunicare con l'Ambasciata o col Consolato dello Stato Parte ispezionante situati in detto territorio, utilizzando idonei mezzi di telecomunicazione messi a loro disposizione dallo Stato Parte ispezionato. Lo Stato Parte ispezionato dovrà inoltre provvedere ai mezzi di comunicazione tra i sottonuclei di un nucleo d'ispezione.

12. Lo Stato Parte ispezionato dovrà trasportare il nucleo d'ispezione ai siti d'ispezione, dai medesimi e fra i medesimi, servendosi di mezzi di trasporto ed itinerari scelti dallo Stato Parte ispezionato. Lo Stato Parte ispezionante potrà richiedere un cambiamento nell'itinerario prescelto. Lo Stato Parte ispezionato dovrà, se possibile, soddisfare tale richiesta. Ove da entrambi convenuto, lo Stato Parte ispezionante sarà autorizzato ad utilizzare propri mezzi di trasporto terrestri.

13. Qualora si presenti una emergenza che renda necessario lo spostamento degli ispettori da un sito d'ispezione ad un punto di entrata/uscita oppure all'Ambasciata o al Consolato dello Stato Parte ispezionante sul territorio dello Stato Parte ove venga effettuata un'ispezione, il nucleo d'ispezione dovrà darne notifica al nucleo di scorta il quale dovrà prontamente provvedere a tale spostamento e, se necessario, mettere a disposizione idonei mezzi di trasporto.

14. Lo Stato Parte ispezionato dovrà mettere a disposizione del nucleo d'ispezione, nel sito d'ispezione, un'area amministrativa per la custodia del materiale e degli equipaggiamenti, per la redazione del rapporto, per le pause e per i pasti.

15. Il nucleo d'ispezione sarà autorizzato a recare al seguito i documenti necessari all'effettuazione dell'ispezione in particolare le proprie mappe e carte topografiche. Gli ispettori saranno autorizzati a recare al seguito e ad utilizzare apparecchi portatili di visione notturna passiva, binocoli, videocamere e macchine fotografiche, dittafooni, rotelle metriche, flash, ~~compassi magnetici~~ ed elaboratori portatili. Agli ispettori sarà consentito di utilizzare altri materiali, previa approvazione dello Stato Parte ispezionato. Durante tutto il periodo di permanenza nel Paese, il nucleo di scorta avrà il diritto di osservare il materiale recato al seguito dagli ispettori, ma non dovrà interferire nell'utilizzazione del materiale che sia stato approvato dal nucleo di scorta in conformità alla Sezione V, paragrafi da 5 a 7, del presente Protocollo.

16. Nel caso di un'ispezione effettuata ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo, il nucleo d'ispezione dovrà specificare, ogni volta che esso designi il sito d'ispezione da ispezionare, se l'ispezione sarà effettuata a piedi, con veicolo fuori strada, con elicottero oppure con una qualsiasi combinazione di detti mezzi. A meno che non sia diversamente convenuto, lo Stato Parte ispezionato dovrà fornire e provvedere al funzionamento di idonei veicoli fuori strada nel sito d'ispezione.

*— bussola magnetiche
R20/2/92*

17. Ogniqualvolta ciò sia possibile, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e dei regolamenti di volo dello Stato Parte ispezionato e fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi da 18 a 21 della presente Sezione, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di effettuare sorvoli in elicottero nel sito d'ispezione utilizzando un elicottero fornito e posto in funzione dallo Stato Parte ispezionato, durante ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo.

P e (228/1/12

18. Lo Stato Parte ispezionato non sarà tenuto a fornire un elicottero in qualunque sito d'ispezione di superficie inferiore a 20 chilometri quadrati.

19. Lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di ritardare, limitare o rifiutare i sorvoli in elicottero al di sopra di punti sensibili, ma la presenza di punti sensibili non dovrà impedire sorvoli in elicottero sulle restanti aree del sito d'ispezione. Fotografie di o al di sopra di punti sensibili, durante sorvoli in elicottero, saranno consentite solo previa autorizzazione del nucleo di scorta.

20. La durata di tali sorvoli in elicottero in un sito d'ispezione non dovrà superare il totale complessivo di un'ora, a meno che non sia diversamente convenuto fra il nucleo d'ispezione ed il nucleo di scorta.

21. Ogni elicottero fornito dallo Stato Parte ispezionato dovrà essere abbastanza grande da poter trasportare almeno due membri del nucleo d'ispezione ed almeno un membro del nucleo di scorta. Gli ispettori saranno autorizzati a recare al seguito e ad utilizzare nei sorvoli del sito d'ispezione qualunque materiale specificato nel paragrafo 15 della presente Sezione. Il nucleo d'ispezione dovrà avvertire il nucleo di scorta, durante i voli di ispezione, ogni qual volta esso intenda effettuare fotografie. L'elicottero dovrà permettere agli ispettori una visione costante e non ostacolata del terreno.

22. Nell'assolvimento delle proprie funzioni gli ispettori non dovranno interferire direttamente nelle attività in corso nel sito d'ispezione e dovranno evitare di ostacolare o ritardare inutilmente le operazioni nel sito d'ispezione o compiere azioni che pregiudichino la sicurezza delle operazioni.

23. Salvo quanto previsto dai paragrafi da 24 a 29 della presente Sezione, durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica, agli ispettori sarà consentito l'accesso, l'entrata e l'ispezione non ostacolata:

- (A) nel caso di un'area specifica, entro l'intera area specifica; o
- (B) nel caso di un oggetto di verifica, entro l'intero territorio del sito dichiarato, eccetto entro le aree delineate nello schema planimetrico del sito come appartenenti esclusivamente ad un altro oggetto di verifica che il nucleo d'ispezione non abbia designato per un'ispezione.

24. Durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo e fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 25 della presente Sezione, gli ispettori avranno il diritto, entro le aree citate nel paragrafo 23 della presente Sezione, di entrare in qualsiasi dislocazione, infrastruttura o area all'interno di una infrastruttura in cui siano permanentemente o regolarmente presenti carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati gittaponte. Gli ispettori non avranno il diritto di entrare in altre infrastrutture o aree all'interno di infrastrutture i cui punti di entrata siano fisicamente accessibili solo attraverso porte riservate al personale non più larghe di due metri, e l'accesso alle quali venga rifiutato dal nucleo di scorta.

↳ abitualmente
(28/2/92)

25. Durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo, gli ispettori avranno il diritto di guardare all'interno di un "hangar" rinforzato per accertare "de visu" se carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati gittaponte siano presenti e, in caso affermativo, il loro quantitativo ed il loro tipo, modello o versione. Diversamente da quanto disposto dal paragrafo 24 della presente Sezione, gli ispettori potranno entrare all'interno di tali "hangar" rinforzati solo previa autorizzazione del nucleo di scorta. Qualora tale autorizzazione venga negata e ove gli ispettori ne facciano richiesta, qualsiasi carro armato, veicolo corazzato da combattimento, pezzo d'artiglieria, elicottero da combattimento, aereo da combattimento, aereo d'addestramento con capacità di combattimento riclassificato, veicolo corazzato da trasporto truppa "look-alike", veicolo corazzato da combattimento di fanteria "look-alike" o veicolo corazzato gittaponte che si trovi in detti "hangar" rinforzati dovrà essere mostrato all'esterno.

↳ ricovero
rinforzato per
aereo
(28/2/92)

↳ ivi (28/2/92)

↳ Nonostante
(28/2/92)

↳ ricoveri rinforzati per
aerei

(28/2/92)

26. Durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo, fatto salvo quanto previsto dai paragrafi da 27 a 33 della presente Sezione, gli ispettori avranno il diritto di accedere agli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali solo nella misura necessaria ad accertare "de visu" il loro quantitativo ed il loro tipo, modello o versione.

27. Lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di occultare singole componenti sensibili dei materiali.

28. Il nucleo di scorta avrà il diritto di rifiutare l'accesso ai punti sensibili (il numero e l'ampiezza dei quali dovrebbero essere il più limitati possibile), agli oggetti occultati e ai contenitori/qualsiasi dimensione dei quali (larghezza, altezza, lunghezza o diametro) misuri meno di due metri. Ogni qual volta venga designato un punto sensibile, oppure siano presenti oggetti occultati o contenitori, il nucleo di scorta dovrà dichiarare se il punto sensibile, l'oggetto occultato o il contenitore contenga carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati gittaponte e, in caso affermativo, il loro quantitativo ed il loro tipo, modello o versione.

Pa (28/2/92)

d una
(28/2/92)

29. Qualora il nucleo di scorta dichiari che un punto sensibile, un oggetto occultato o un contenitore ~~contenga~~ qualsiasi armamento ed equipaggiamento convenzionale di quelli specificati al paragrafo 25 della presente Sezione, il nucleo di scorta dovrà mostrare o dichiarare tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali al nucleo d'ispezione e dovrà adottare misure idonee a ~~soddisfare~~ il nucleo d'ispezione ~~che siano~~ presenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in numero non superiore a quello dichiarato.

→ contiene un
L 8 (28/2/92

L 8 (28/2/92

o convincere
(28/2/92

30. Qualora, durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo, un elicottero di un tipo che figuri o abbia figurato sull'elenco degli elicotteri d'attacco multiruolo nel Protocollo sui Tipi Esistenti sia presente in un sito d'ispezione e sia dichiarato dal nucleo di scorta come elicottero di supporto al combattimento, oppure qualora un elicottero Mi-24 R o Mi-24 K sia presente in un sito d'ispezione e sia dichiarato dal nucleo di scorta come limitato ai sensi della Sezione I, paragrafo 3 del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri, tale elicottero sarà assoggettato ad ispezione interna in conformità alla Sezione IX, paragrafi da 4 a 6, del presente Protocollo.

→ visita
(28/2/92

31. Qualora, durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo, un aereo di uno specifico modello o versione di aereo d'addestramento con capacità di combattimento elencato nella Sezione II del Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei sia presente in un sito d'ispezione e sia dichiarato dal nucleo di scorta essere stato certificato come non armato in conformità al Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei, tale aereo sarà assoggettato ad ispezione interna in conformità alla Sezione IX, paragrafi 4 e 5, del presente Protocollo.

32. Qualora, durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo, un veicolo corazzato dichiarato dal nucleo di scorta come veicolo corazzato da trasporto truppa "look-alike" oppure come veicolo corazzato da combattimento di fanteria "look-alike" sia presente in un sito d'ispezione, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di accertare che tale veicolo non possa permettere il trasporto di una squadra ~~da combattimento~~ di fanteria. Gli ispettori avranno il diritto di chiedere che le porte e/o i portelli del veicolo vengano aperti in modo che l'interno possa essere ispezionato "de visu" dall'esterno del veicolo. Potranno essere occultati materiali sensibili dentro o sopra il veicolo.

(28/2/92
H S

9 in assetto
da combattimento.

(28/2/92

33. Qualora, durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo, componenti di materiali dichiarati dal nucleo di scorta essere stati ridotti in conformità alle disposizioni del Protocollo sulle Riduzioni siano presenti nel sito d'ispezione, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di ispezionare tali componenti di materiali per accertare che essi siano stati ridotti in conformità alle procedure specificate nelle Sezioni da III a XII del Protocollo sulle Riduzioni.

34. Gli ispettori avranno il diritto di effettuare fotografie, incluse videoriprese, al fine di registrare la presenza di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato, anche all'interno di siti designati per l'immagazzinamento permanente o altri siti d'immagazzinamento contenenti più di 50 di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali. Le macchine fotografiche dovranno ~~essere limitate~~ ad apparecchi da 35 millimetri e ad apparecchi capaci di produrre fotografie a sviluppo istantaneo. Il nucleo d'ispezione dovrà preavvisare il nucleo di scorta qualora intenda effettuare fotografie. Il nucleo di scorta dovrà cooperare con il nucleo d'ispezione nell'effettuazione, da parte di quest'ultimo, di riprese fotografiche.

→ limitarsi
(20/2/92

35. Fotografie di punti sensibili saranno consentite soltanto previa autorizzazione del nucleo di scorta.

36. Salvo quanto previsto dal paragrafo 38 della presente Sezione, fotografie degli interni di infrastrutture diverse dai siti d'immagazzinamento specificati nel paragrafo 34 della presente Sezione saranno consentite soltanto previa autorizzazione del nucleo di scorta.

✓ la
(20/2/92

37. Gli ispettori avranno il diritto di effettuare misurazioni per risolvere ambiguità che dovessero insorgere durante le ispezioni. Tali misurazioni registrate durante le ispezioni dovranno essere confermate da un membro del nucleo d'ispezione e da un membro del nucleo di scorta non appena esse siano state effettuate. Tali dati confermati dovranno essere inclusi nel rapporto d'ispezione.

38. Gli Stati Parte dovranno, ogni qual volta sia possibile, risolvere durante un'ispezione qualsiasi ambiguità che dovesse insorgere in relazione ad informazioni fattuali. Ogni qual volta gli ispettori chiedano al nucleo di scorta di chiarire tale ambiguità, il nucleo di scorta dovrà prontamente fornire chiarimenti al nucleo d'ispezione. Qualora gli ispettori decidano di documentare una ambiguità irrisolta mediante fotografie, il nucleo di scorta dovrà, nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 35 della presente Sezione, cooperare con il nucleo d'ispezione nell'effettuazione da parte di quest'ultimo di appropriate fotografie utilizzando un apparecchio capace di produrre fotografie a sviluppo istantaneo. Qualora non sia possibile risolvere un'ambiguità durante un'ispezione, la questione, i pertinenti chiarimenti e ogni pertinente fotografia dovranno essere inclusi nel rapporto d'ispezione in conformità alla Sezione XII del presente Protocollo.

39. Nel caso di ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo, l'ispezione dovrà considerarsi conclusa una volta che il rapporto d'ispezione sia stato firmato e controfirmato.

40. Non oltre il completamento di una ispezione in un sito dichiarato o entro un'area specifica, il nucleo d'ispezione comunicherà al nucleo di scorta se il nucleo d'ispezione intenda effettuare un'ispezione consecutiva. Qualora il nucleo d'ispezione intenda effettuare un'ispezione consecutiva, il nucleo d'ispezione dovrà designare in quel momento il successivo sito d'ispezione. In tali casi, nel rispetto delle disposizioni della Sezione VII, paragrafi 6 e 17, e della Sezione VIII, paragrafo 6, lettera (A), del presente Protocollo, lo Stato Parte ispezionato dovrà assicurare che il nucleo d'ispezione arrivi al sito d'ispezione consecutiva al più presto possibile dopo il completamento della precedente ispezione. Qualora il nucleo d'ispezione non intenda condurre un'ispezione consecutiva, le disposizioni di cui ai paragrafi 42 e 43 della presente Sezione dovranno applicarsi.

41. Un nucleo d'ispezione avrà il diritto di effettuare un'ispezione consecutiva, fatte salve le disposizioni di cui alle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo, sul territorio dello Stato Parte sul quale tale nucleo d'ispezione abbia effettuato l'ispezione precedente:

- (A) in ogni sito dichiarato correlato allo stesso punto di entrata/uscita del precedente sito d'ispezione o allo stesso punto di entrata/uscita nel quale il nucleo d'ispezione sia arrivato; ovvero
- (B) entro ogni area specifica rispetto alla quale il punto di entrata/uscita nel quale il nucleo di ispezione è arrivato sia il più vicino punto di entrata/uscita notificato ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni; ovvero
- (C) in ogni località entro un raggio di 200 chilometri dal precedente sito d'ispezione entro lo stesso Distretto Militare; ovvero
- (D) nella dislocazione che lo Stato Parte ispezionato sostenga, ai sensi della Sezione VII, paragrafo 11, lettera (A) del presente Protocollo, sia la temporanea dislocazione di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento o veicoli corazzati gittaponte, che erano assenti dal precedente sito d'ispezione durante l'ispezione ad un oggetto di verifica, qualora il quantitativo di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali costituisca più del 15 per cento del quantitativo di tali armamenti ed equipaggiamenti notificato nella più recente notifica ai sensi del Protocollo sullo Scambio di Informazioni; ovvero
- (E) nel sito dichiarato che lo Stato Parte ispezionato sostenga, ai sensi della Sezione VII, paragrafo 11, lettera (B) del presente Protocollo, sia il sito di origine di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento o veicoli corazzati gittaponte, risultanti, nel precedente sito d'ispezione, in eccesso rispetto al quantitativo notificato nella più recente notifica ai sensi del Protocollo sullo Scambio di Informazioni come presenti in detto precedente sito di ispezione, qualora il quantitativo di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali superi del 15 per cento il quantitativo di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali così notificati.

42. Dopo il completamento di un'ispezione in un sito dichiarato o entro un'area specifica, qualora non sia stata dichiarata alcuna ispezione consecutiva, il nucleo d'ispezione dovrà essere trasportato all'appropriato punto di entrata/uscita al più presto possibile e dovrà lasciare il territorio dello Stato Parte ove sia stata effettuata l'ispezione, entro 24 ore.

43. Il nucleo d'ispezione dovrà lasciare il territorio dello Stato Parte ove abbia effettuato ispezioni dallo stesso punto di entrata/uscita al quale è entrato, a meno che non sia diversamente convenuto. Qualora un nucleo d'ispezione decida di recarsi ad un punto di entrata/uscita sul territorio di un altro Stato Parte al fine di condurvi ispezioni, avrà il diritto di farlo a condizione che lo Stato Parte ispezionante abbia provveduto alle necessarie notifiche in conformità alla Sezione IV, paragrafo 1, del presente Protocollo.

SEZIONE VII - ISPEZIONI AI SITI DICHIARATI

1. L'ispezione ad un sito dichiarato ai sensi del presente Protocollo non potrà essere rifiutata. Tali ispezioni potranno essere ritardate solo in casi di forza maggiore oppure per adempiere alle disposizioni di cui alla Sezione II, paragrafi 7 e da 20 a 22, del presente Protocollo.

2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 3 della presente Sezione, un nucleo d'ispezione dovrà arrivare sul territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione attraverso un punto di entrata/uscita correlato, ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, al sito dichiarato che esso intenda designare come primo sito d'ispezione ai sensi del paragrafo 7 della presente Sezione.

3. Qualora uno Stato Parte ispezionante desideri usare un valico della frontiera terrestre o uno scalo marittimo come punto di entrata/uscita e lo Stato Parte ispezionato non abbia previamente notificato un valico della frontiera terrestre o uno scalo marittimo come punto di entrata/uscita ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, ~~come associato~~ al sito dichiarato che lo Stato Parte ispezionante ~~desideri~~ designare come primo sito d'ispezione ai sensi del paragrafo 7 della presente Sezione, lo Stato Parte ispezionante dovrà indicare nella notifica fornita ai sensi della Sezione IV, paragrafo 2 del presente Protocollo il valico della frontiera terrestre o lo scalo marittimo desiderato come punto di entrata/uscita. Lo Stato Parte ispezionato dovrà indicare, nell'accusare ricevuta della notifica, secondo quanto previsto dalla Sezione IV, paragrafo 4 del presente Protocollo, se tale punto di entrata/uscita sia accettabile o meno. In tale ultimo caso, lo Stato Parte ispezionato dovrà notificare allo Stato Parte ispezionante un altro punto di entrata/uscita che dovrà essere il più vicino possibile al punto di entrata/uscita desiderato e che potrà essere un aeroporto notificato ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, uno scalo marittimo oppure un valico della frontiera terrestre attraverso il quale il nucleo d'ispezione ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto potranno arrivare sul ~~proprio~~ territorio.

4. Qualora uno Stato Parte ispezionante notifici il proprio desiderio di utilizzare un valico della frontiera terrestre o uno scalo marittimo come punto di entrata/uscita ai sensi del paragrafo 3 della presente Sezione esso dovrà previamente stabilire ~~che sussista~~ ragionevole certezza che il proprio nucleo d'ispezione possa raggiungere il primo sito dichiarato ove detto Stato Parte desideri effettuare un'ispezione, entro il limite di tempo specificato dal paragrafo 8 della presente Sezione, utilizzando mezzi di trasporto terrestri.

5. Qualora un nucleo d'ispezione ed un equipaggio addetto al trasporto arrivino, ai sensi del paragrafo 3 della presente Sezione, sul territorio dello Stato Parte sul quale debba essere effettuata una ispezione attraverso un punto di entrata/uscita diverso dal punto di entrata/uscita che era stato notificato ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, come correlato al sito dichiarato che esso desideri designare come primo sito d'ispezione, lo Stato Parte ispezionato dovrà facilitare l'accesso a detto sito dichiarato il più celermente possibile ma sarà autorizzato a superare, se necessario, il limite di tempo previsto dal paragrafo 8 di questa Sezione.

✓ (28/2/92

✓ correlato
(28/2/92

✓ (28/2/92

✓ suo
(28/2/92

→ l'esistenza di
una
(28/2/92

6. Lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di utilizzare fino a 6 ore dopo la designazione di un sito dichiarato per preparare l'arrivo del nucleo d'ispezione in quel sito.

7. Il nucleo d'ispezione dovrà designare il primo sito dichiarato da ispezionare entro un determinato numero di ore dopo l'arrivo al punto di entrata/uscita notificato ai sensi della Sezione IV, paragrafo 2, lettera (E) del presente Protocollo, che dovrà essere non meno di un'ora e non più di 16 ore dopo l'arrivo al punto di entrata/uscita.

8. Lo Stato Parte ispezionato dovrà assicurare che il nucleo d'ispezione si rechi al primo sito dichiarato con i più rapidi mezzi disponibili e arrivi al più presto possibile, ma non oltre 9 ore dopo la designazione del sito da ispezionare, a meno che non sia diversamente convenuto fra il nucleo di ispezione e il nucleo di scorta, o a meno che il sito di ispezione non sia dislocato in terreno montagnoso o terreno di difficile accesso. In tal caso il nucleo di ispezione dovrà essere trasportato al sito di ispezione non oltre 15 ore dopo la designazione di detto sito di ispezione. Il tempo di viaggio eccedente le 9 ore non sarà conteggiato a valere del periodo di permanenza nel Paese di detto nucleo di ispezione.

9. All'arrivo al sito d'ispezione, il nucleo d'ispezione dovrà essere immediatamente accompagnato in una sala rapporto dove riceverà uno schema planimetrico del sito dichiarato, a meno che tale schema non sia stato fornito in un precedente scambio di schemi planimetrici dei siti. Lo schema planimetrico del sito dichiarato, fornito al momento dell'arrivo al sito dichiarato, dovrà contenere un'accurata descrizione:

- (A) delle coordinate geografiche di un punto entro il sito d'ispezione, approssimate alla più vicina decina di secondi, con indicazione di tale punto e del Nord geografico;
- (B) della scala usata nello schema planimetrico del sito;
- (C) del perimetro del sito dichiarato;
- (D) dei confini precisamente delineati delle aree appartenenti esclusivamente a ciascun oggetto di verifica, indicand ϕ il numero di identificazione della formazione o dell'unità di ciascun oggetto di verifica al quale ciascuna di tali aree appartiene ed includend ϕ le aree separatamente dislocate ove carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati gittaponte appartenenti a ciascun oggetto di verifica, siano permanentemente assegnati;
- (E) dei principali edifici e strade nel sito dichiarato;
- (F) degli ingressi al sito dichiarato;
- (G) della dislocazione dell'area amministrativa messa a disposizione del nucleo d'ispezione in conformità alla Sezione VI, paragrafo 14, del presente Protocollo.

Tosi (22)
(17/2/92

10. Entro mezzora dalla ricezione dello schema planimetrico del sito dichiarato, il nucleo di ispezione dovrà designare l'oggetto di verifica da ispezionare. Il nucleo di ispezione dovrà quindi ricevere un'informativa preispettiva che dovrà durare non più di un'ora e dovrà includere i seguenti elementi:

- A) le disposizioni di sicurezza e le procedure amministrative nel sito d'ispezione;
- B) le modalità di trasporto e di comunicazione fra gli ispettori nel sito d'ispezione;
- C) le dotazioni e le dislocazioni nel sito d'ispezione, anche nelle aree comuni del sito dichiarato di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" e veicoli corazzati gittaponte, inclusi quelli appartenenti ad elementi subordinati ~~ma~~ separatamente dislocati appartenenti allo stesso oggetto di verifica da ispezionare.

per (20/2/92

1/ (20/2/92

11. L'informativa preispettiva dovrà includere una spiegazione di qualsiasi differenza tra i quantitativi dei carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento e veicoli corazzati gittaponte presenti nel sito d'ispezione ed i corrispondenti quantitativi indicati nella più recente notifica ai sensi del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, in conformità alle seguenti disposizioni:

- (A) qualora i quantitativi di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali presenti nel sito d'ispezione siano inferiori ai quantitativi indicati nella più recente notifica, tale spiegazione dovrà includere la dislocazione temporanea di detti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali;
- (B) qualora i quantitativi di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali presenti nel sito d'ispezione siano superiori ai quantitativi indicati nella più recente notifica, tale spiegazione dovrà includere specifiche informazioni sull'origine, sul momento di partenza dalla dislocazione di origine, sul momento di arrivo e sulla prevista durata della permanenza nel sito d'ispezione di detti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali eccedentari.

12. ~~Quando~~ un nucleo d'ispezione designi un oggetto di verifica da ispezionare, il nucleo d'ispezione avrà il diritto, nel contesto della stessa ispezione a detto oggetto di verifica, di ispezionare tutto il territorio delineato sullo schema planimetrico del sito come appartenente a detto oggetto di verifica, ivi comprese le aree separatamente dislocate sul territorio dello stesso Stato Parte ove gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali appartenenti a quell'oggetto di verifica siano permanentemente assegnati.

= Allorchè (20/2/92

13. L'ispezione di un oggetto di verifica in un sito dichiarato dovrà permettere al nucleo d'ispezione l'accesso, l'entrata e la non ~~ostruita~~ ispezione entro l'intero territorio del sito dichiarato, eccetto all'interno delle aree delineate sullo schema planimetrico del sito come appartenenti esclusivamente ad un altro oggetto di verifica che il nucleo d'ispezione non abbia designato per un'ispezione. Durante tali ispezioni, si applicheranno le disposizioni della Sezione VI del presente Protocollo.

→ ostacolata (20/2/92

14. Qualora il nucleo di scorta comunichi al nucleo d'ispezione che carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" o, veicoli corazzati gittaponte, che siano stati notificati come in dotazione ad un oggetto di verifica in un sito dichiarato, siano presenti entro un'area delineata sullo schema planimetrico del sito come appartenenti esclusivamente ad un altro oggetto di verifica, il nucleo di scorta dovrà assicurare che il nucleo d'ispezione, nel contesto della stessa ispezione, abbia accesso a detti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali.

15. Qualora armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato o veicoli corazzati gittaponte siano presenti entro aree di un sito dichiarato non delineate sullo schema planimetrico del sito come appartenenti esclusivamente ad un oggetto di verifica, il nucleo di scorta dovrà comunicare al nucleo d'ispezione a quale oggetto di verifica detti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali appartengano.

16. Ciascuno Stato Parte sarà tenuto a render conto delle dotazioni complessive in ogni categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato notificati ai sensi della Sezione III del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, a livello ordinativo superiore a quello di brigata/reggimento o equivalente, qualora tale rendiconto sia richiesto da un altro Stato Parte.

17. Qualora, durante un'ispezione in un sito dichiarato, il nucleo d'ispezione decida di effettuare nello stesso sito dichiarato un'ispezione ad un oggetto di verifica che non sia stato previamente designato, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di iniziare tale ispezione entro tre ore da tale designazione. In tal caso, il nucleo d'ispezione dovrà ricevere un'informativa sull'oggetto di verifica designato per la successiva ispezione in conformità ai paragrafi 10 e 11 della presente Sezione.

SEZIONE VIII - ISPEZIONI SU SFIDA ENTRO AREE SPECIFICHE

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare ispezioni su sfida entro aree specifiche in conformità al presente Protocollo.

2. Qualora lo Stato Parte ispezionante intenda effettuare un'ispezione su sfida entro un'area specifico a titolo di prima ispezione dopo l'arrivo ad un punto di entrata/uscita:

- (A) esso dovrà includere nella propria notifica ai sensi della Sezione IV del presente Protocollo il punto designato di entrata/uscita più vicino a detta area specifica, o all'interno di essa, capace di ricevere i mezzi di trasporto prescelti dallo Stato Parte ispezionante.

- (B) Il nucleo d'ispezione dovrà designare la prima area specifica che esso desideri ispezionare entro un determinato numero di ore dopo l'arrivo al punto di entrata/uscita notificato ai sensi della Sezione IV, paragrafo 2, lettera (E) del presente Protocollo, che dovrà essere non meno di un'ora e non più di 16 ore dopo l'arrivo al punto di entrata/uscita. Ogni qual volta un'area specifica venga designata, il nucleo d'ispezione dovrà, nel contesto della propria richiesta di ispezione, fornire al nucleo di scorta una descrizione geografica delineante i confini esterni di detta area. Il nucleo di ispezione avrà il diritto, nel contesto di detta richiesta, di identificare qualsiasi infrastruttura o installazione esso desideri ispezionare.

3. Lo Stato Parte sul cui territorio venga richiesta un'ispezione su sfida dovrà, non appena riceva la designazione di un'area specifica, immediatamente comunicare agli altri Stati Parte che utilizzino infrastrutture o locali in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato, detta area specifica, fornendone la descrizione geografica con l'indicazione dei confini esterni.

4. Lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di rifiutare le ispezioni su sfida entro aree specifiche.

5. Lo Stato Parte ispezionato dovrà informare il nucleo d'ispezione entro due ore dalla designazione di un'area specifica, se la richiesta d'ispezione verrà concessa.

6. Qualora l'accesso ad un'area specifica venga autorizzato :

- (A) lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di utilizzare un massimo di 6 ore successive all'accettazione dell'ispezione per preparare l'arrivo del nucleo d'ispezione nell'area specifica;
- (B) lo Stato Parte ispezionato dovrà assicurare che il nucleo d'ispezione si rechi alla prima area specifica con i più rapidi mezzi disponibili, e arrivi al più presto possibile dopo la designazione del sito da ispezionare, ma comunque non oltre nove ore dal momento in cui tale ispezione è stata accettata, a meno che non sia diversamente convenuto fra il nucleo d'ispezione ed il nucleo di scorta, o a meno che il sito di ispezione non si trovi in terreno montagnoso o in terreno di difficile accesso. In tal caso, il nucleo di ispezione dovrà essere trasportato al sito di ispezione non oltre 15 ore dopo che tale ispezione sia stata accettata. Il tempo di viaggio oltre le nove ore non verrà conteggiato a valere del periodo di permanenza nel Paese di detto nucleo di ispezione;
- (C) si applicheranno le disposizioni della Sezione VI del presente Protocollo. Entro tale area specifica il nucleo di scorta potrà ritardare l'accesso a determinate parti di detta area specifica o il loro sorvolo. Qualora il ritardo superi le quattro ore, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di annullare l'ispezione. Il periodo di ritardo non verrà computato a carico del periodo di permanenza nel Paese, nè a carico del tempo massimo consentito entro un'area specifica.

7 di disporre di
(R 20/2/92

Tamente
(R 20/2/92

7. Qualora un nucleo di ispezione richieda l'accesso ad una infrastruttura o a locali che un altro Stato Parte utilizzi in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato, lo Stato Parte ispezionato dovrà immediatamente informare detto Stato Parte di tale richiesta. Il nucleo di scorta dovrà comunicare al nucleo di ispezione che l'altro Stato Parte, in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato, eserciterà, in cooperazione con lo Stato Parte ispezionato e in misura compatibile con l'accordo di utilizzazione, i diritti e gli obblighi stabiliti dal presente Protocollo in relazione ad ispezioni interessanti materiali o equipaggiamenti dello Stato Parte che utilizzi l'infrastruttura o i locali.

8. Qualora lo Stato Parte ispezionato lo desideri, il nucleo di ispezione potrà ricevere una informativa al momento dell'arrivo all'area specifica. Tale informativa non dovrà durare più di un'ora. Le procedure di sicurezza e i regolamenti amministrativi potranno anche essere trattati durante tale informativa.

9. Qualora l'accesso ad un'area specifica venga negato:

- (A) lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte esercitante i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato dovrà fornire ogni ragionevole assicurazione che l'area specifica non contenga armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato. Qualora tali armamenti ed equipaggiamenti siano presenti ed assegnati ad organizzazioni ideate e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni di sicurezza interna, nell'area definita dall'articolo V del Trattato, lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte esercitante i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato dovrà consentire l'accertamento "de visu" della presenza dei medesimi, a meno che non sia a ciò impedito da causa di forza maggiore, nel qual caso l'accertamento "de visu" sarà consentito appena possibile.
- (B) Nessuna quota di ispezione sarà computata e il tempo intercorrente tra la designazione dell'area specifica ed il suo successivo rifiuto non sarà computato a carico del periodo di permanenza nel Paese. Il nucleo d'ispezione avrà diritto di designare un'altra area specifica o un sito dichiarato da ispezionare, oppure di dichiarare l'ispezione conclusa.

SEZIONE IX - ISPEZIONI DELLA CERTIFICAZIONE

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ispezionare, senza diritto di rifiuto, la certificazione degli elicotteri d'attacco multiruolo ricategorizzati e degli aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati in conformità alle disposizioni della presente Sezione, del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri e del Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei. Tali ispezioni non saranno computate a carico delle quote stabilite dalla Sezione II del presente Protocollo. I nuclei di ispezione effettuanti tali ispezioni potranno essere composti di rappresentanti di diversi Stati Parte. Lo Stato Parte ispezionato non sarà tenuto ad accettare, in ciascun sito di certificazione, più di un nucleo di ispezione allo stesso tempo.

2. Nell'effettuare l'ispezione ad una certificazione in conformità alla presente Sezione, un nucleo d'ispezione avrà il diritto di trascorrere fino ad un massimo di due giorni in un sito di certificazione, a meno che non sia diversamente convenuto.

3. Non meno di quindici giorni prima della certificazione di elicotteri di attacco multiruolo ricategorizzati o di aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, lo Stato Parte che compie la certificazione dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte quanto segue:

- (A) il sito ove la certificazione debba aver luogo, indicandone le coordinate geografiche;
- (B) le date previste per il processo di certificazione;
- (C) ~~il~~ numero ~~previsto~~ ed il tipo degli elicotteri o aerei da certificare, indicandone il modello o la versione;
- (D) il numero di serie di costruzione per ciascun elicottero o aereo;
- (E) l'unità o la dislocazione alla quale gli elicotteri o gli aerei fossero previamente assegnati;
- (F) l'unità o la dislocazione alla quale gli elicotteri o gli aerei certificati verranno assegnati in futuro;
- (G) il punto di entrata/uscita che dovrà essere utilizzato da un nucleo di ispezione;
- (H) la data e l'orario in cui un nucleo di ispezione dovrà arrivare al punto di entrata/uscita al fine di ispezionare la certificazione.

— la quantità
prevista
(20/2/92

4. Gli ispettori avranno il diritto di entrare e di ispezionare "de visu" la cabina e l'interno dell'elicottero o dell'aereo al fine di registrare anche il numero di serie di costruzione, senza diritto di rifiuto da parte dello Stato Parte che compie la certificazione.

5. Qualora richiesto dal nucleo d'ispezione, il nucleo di scorta dovrà rimuovere, senza diritto di rifiuto, qualsiasi pannello di accesso che copra la posizione dalla quale componenti e cavi siano stati rimossi in conformità alle disposizioni del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri e del Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei

6. Gli ispettori avranno il diritto di richiedere e di osservare, con diritto di rifiuto da parte dello Stato Parte che compie la certificazione, l'attivazione di qualsiasi componente del sistema d'arma negli elicotteri di attacco multiruolo sottoposti a certificazione o dichiarati come ricategorizzati.

7. A conclusione di ciascuna ispezione di certificazione, il nucleo di ispezione dovrà redigere un rapporto d'ispezione in conformità alle disposizioni della Sezione XII del presente Protocollo.

8. A completamento di una ispezione in un sito di certificazione il nucleo d'ispezione avrà il diritto di lasciare il territorio dello Stato Parte ispezionato oppure di effettuare una ispezione consecutiva in un altro sito di certificazione o in un sito di riduzione, qualora l'appropriata notifica sia stata effettuata da parte del nucleo d'ispezione in conformità alla Sezione IV, paragrafo 3, del presente Protocollo. Il nucleo di ispezione dovrà notificare al nucleo di scorta la propria intenzione di partire dal sito di certificazione e, se del caso, la propria intenzione di recarsi ad un altro sito di certificazione o ad un sito di riduzione, almeno 24 ore prima del previsto orario di partenza

9. Entro 7 giorni dal completamento della certificazione, lo Stato Parte responsabile della certificazione dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte il completamento della certificazione. Tale notifica dovrà specificare il numero ed i tipi, i modelli o versioni ed i numeri di serie di costruzione degli elicotteri o degli aerei certificati, il sito di certificazione interessato, le date effettive della certificazione, e le unità o dislocazioni alle quali gli elicotteri ricategorizzati o gli aerei riclassificati verranno assegnati.

→ la quantità,
(R 28/2/92
9 i (R 28/2/92
L (R 28/2/92

SEZIONE X - ISPEZIONI DELLE RIDUZIONI

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare ispezioni, senza diritto di rifiuto da parte dello Stato Parte ispezionato, del processo di riduzione eseguito ai sensi delle Sezioni da I a VIII e da X a XII del Protocollo sulle Riduzioni in conformità alle disposizioni della presente Sezione. Tali ispezioni non saranno computate a carico delle quote stabilite dalla Sezione II del presente Protocollo. I nuclei di ispezione effettuanti tali ispezioni potranno essere composti di rappresentanti di diversi Stati Parte. Lo Stato Parte ispezionato non sarà tenuto ad accettare più di un nucleo di ispezione allo stesso tempo in ciascun sito di riduzione.

2. Lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di organizzare e di eseguire il processo di riduzione, unicamente nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo VIII del Trattato e al Protocollo sulle Riduzioni. Le ispezioni del processo di riduzione dovranno essere effettuate in modo tale da non interferire nelle attività in corso nel sito di riduzione e da non ostacolare, ritardare o complicare inutilmente l'esecuzione del processo di riduzione.

3. Qualora un sito di riduzione notificato ai sensi della Sezione III del Protocollo sullo Scambio di Informazioni sia utilizzato da più di uno Stato Parte, le ispezioni del processo di riduzione dovranno essere effettuate in conformità ai piani di utilizzazione forniti da ciascuno Stato Parte che utilizzi il sito di riduzione.

4. Ciascuno Stato Parte che intenda ridurre armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte quali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali debbano essere ridotti in ciascun sito di riduzione, durante un periodo calendariale di segnalazione. Ciascuno di tali periodi calendariali di segnalazione dovrà avere una durata di non più di 90 giorni e non meno di 30 giorni. La disposizione dovrà applicarsi ogni qual volta una riduzione venga eseguita in un sito di riduzione, indipendentemente dal fatto che il processo di riduzione venga effettuato su base continuativa o intermittente.

Y presente
(R 28/2/92

→ debba essere
(R 28/2/92

5. Non meno di 15 giorni prima dell'inizio della riduzione valevole per un periodo calendariale di segnalazione, lo Stato Parte che intenda eseguire le procedure di riduzione dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte la notifica del periodo calendariale di segnalazione. Tale notifica dovrà includere la designazione del sito di riduzione con le coordinate geografiche, la data prevista per l'inizio della riduzione e la data prevista per il completamento della riduzione degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali destinati alla riduzione durante il periodo calendariale di segnalazione. Inoltre la notifica dovrà indicare:

→ effettuare
(28/2/92)

- (A) il quantitativo previsto degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali da ridurre ed il loro tipo;
- (B) l'oggetto o gli oggetti di verifica dai quali gli elementi da ridurre siano stati ritirati;
- (C) le procedure di riduzione da utilizzare, ai sensi delle Sezioni da III a VIII e da X a XII del Protocollo sulle Riduzioni, per ogni tipo di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali da ridurre;
- (D) il punto di entrata/uscita che dovrà essere utilizzato da un nucleo di ispezione effettuante l'ispezione di una riduzione notificata per quel periodo calendariale di segnalazione;
- (E) la data e l'orario in cui un nucleo d'ispezione dovrà arrivare al punto di entrata/uscita al fine di ispezionare gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali prima dell'inizio della loro riduzione.

→ che saranno
utilizzate
(28/2/92)

6. Salvo quanto previsto dal paragrafo 11 della presente Sezione, un nucleo di ispezione avrà il diritto di arrivare ad un sito di riduzione, o di partirne in qualsiasi momento durante il periodo calendariale di segnalazione, inclusi tre giorni dopo la fine di un periodo calendariale di segnalazione notificato. Inoltre il nucleo di ispezione avrà il diritto di rimanere nel sito di riduzione durante tutta la durata di uno o più periodi di segnalazione, a condizione che tali periodi non siano separati da più di tre giorni d'intervallo. Durante tutto il tempo in cui un nucleo d'ispezione rimane nel sito di riduzione, esso avrà il diritto di osservare tutte le procedure di riduzione eseguite in conformità al Protocollo sulle Riduzioni.

} (28/2/92)

7. Conformemente alle disposizioni stabilite dalla presente Sezione, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di registrare liberamente i numeri di serie di costruzione degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali da ridurre, oppure di apporre speciali contrassegni su tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali prima della loro riduzione e di registrare successivamente tali numeri o contrassegni a completamento del processo di riduzione. ~~Parti~~ Parti ed elementi degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali ridotti, specificati nella Sezione II, paragrafi 1 e 2, del Protocollo sulle Riduzioni o, nel caso di conversione, i veicoli convertiti a fini non militari, dovranno essere disponibili per essere ispezionati per la durata di almeno tre giorni successivi alla fine del periodo calendariale di segnalazione notificato, a meno che l'ispezione di tali elementi ridotti non sia stata completata in precedenza.

→ Le parti
egli
(28/2/92)

8. Lo Stato Parte impegnato nel processo di riduzione degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dovrà istituire in ogni sito di riduzione un registro di lavoro in cui dovrà riportare i numeri di serie di costruzione di ciascun elemento sottoposto a riduzione nonché le date alle quali le procedure di riduzione siano state iniziate e completate. Tale registro dovrà altresì includere i dati globali relativi a ciascun periodo calendariale di segnalazione. Il registro dovrà essere messo a disposizione del nucleo d'ispezione per il periodo d'ispezione.

9. A conclusione di ciascuna ispezione del processo di riduzione il nucleo d'ispezione dovrà redigere un rapporto standardizzato che dovrà essere firmato dal capo del nucleo d'ispezione e da un rappresentante dello Stato Parte ispezionato. Si applicheranno le disposizioni della Sezione XII del presente Protocollo.

10. A completamento di un'ispezione in un sito di riduzione, il nucleo di ispezione avrà il diritto di lasciare il territorio dello Stato Parte ispezionato o di effettuare un'ispezione consecutiva in un altro sito di riduzione o in un sito di certificazione, qualora le appropriate notifiche siano state ~~fornite~~ in conformità alla Sezione IV, paragrafo 3, del presente Protocollo. Il nucleo d'ispezione dovrà notificare al nucleo di scorta la propria intenzione di partire dal sito di riduzione ispezionato e, se del caso, la propria intenzione di recarsi ad un altro sito di riduzione o ad un sito di certificazione almeno 24 ore prima del previsto orario di partenza.

-/ effettuate
(20/2/92

11. Ciascuno Stato Parte sarà tenuto ad accettare fino a 10 ispezioni, ogni anno, per convalidare il completamento della conversione degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in veicoli adibiti a fini non militari, ai sensi della Sezione VIII del Protocollo sulle Riduzioni. Tali ispezioni dovranno essere effettuate in conformità alle disposizioni della presente Sezione con le seguenti eccezioni:

- (A) la notifica ai sensi del paragrafo 5, lettera (E) della presente Sezione dovrà indicare solamente la data e l'orario ai quali un nucleo d'ispezione dovrà arrivare al punto di entrata/uscita al fine di ispezionare gli elementi di equipaggiamenti al momento del completamento della loro conversione in veicoli adibiti a fini non militari;
- (B) il nucleo d'ispezione avrà il diritto di arrivare al sito di riduzione, o di partirne, solamente durante i tre giorni successivi alla scadenza della data notificata per il completamento della conversione.

o esemplari
(20/2/92

12. Entro 7 giorni dal completamento del processo di riduzione valevole per un periodo calendariale di segnalazione, lo Stato Parte responsabile delle riduzioni dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte il completamento delle riduzioni per quel periodo. Tale notifica dovrà specificare il numero ed i tipi degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali ridotti, il sito di riduzione interessato, le procedure di riduzione utilizzate e le date effettive di inizio e di completamento del processo di riduzione per detto periodo calendariale di segnalazione. Per gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali ridotti ai sensi delle Sezioni X, XI e XII del Protocollo sulle Riduzioni, la notifica dovrà altresì specificare l'ubicazione ove tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali verranno permanentemente dislocati. Per gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali ridotti ai sensi della Sezione VIII del Protocollo sulle Riduzioni, la notifica dovrà specificare il sito di riduzione nel quale verrà effettuata la conversione finale o il sito di immagazzinamento al quale ciascun elemento designato per la conversione verrà trasferito.

o esemplari (20/2/92

SEZIONE XI - ANNULLAMENTO DELLE ISPEZIONI

1. Qualora un nucleo di ispezione si trovi nell'impossibilità di arrivare al punto di entrata/uscita entro 6 ore dall'orario inizialmente previsto per l'arrivo, o dal nuovo orario d'arrivo comunicato ai sensi della Sezione IV, paragrafo 6, del presente Protocollo, lo Stato Parte ispezionante dovrà dare notizia agli Stati Parte destinatari della notifica ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1, del presente Protocollo. In tal caso la notifica dell'intenzione di effettuare l'ispezione decadrà e l'ispezione sarà annullata.

2. In caso di ritardo dovuto a circostanze al di fuori del controllo dello Stato Parte ispezionante, sopravvenuto successivamente all'arrivo del nucleo d'ispezione al punto di entrata/uscita e tale dall'aver impedito al nucleo d'ispezione di arrivare al primo sito designato d'ispezione entro il limite di tempo specificato dalla Sezione VII, paragrafo 8, o Sezione VIII, paragrafo 6, lettera (B) del presente Protocollo, lo Stato Parte ispezionante avrà il diritto di annullare l'ispezione. Qualora un'ispezione sia annullata a seguito di tali circostanze, essa non andrà computata a carico di alcuna delle quote stabilite dal Trattato.

SEZIONE XII - RAPPORTI D'ISPEZIONE

1. Al fine di completare un'ispezione effettuata in conformità alle Sezioni VII, VIII, IX o X del presente Protocollo e prima di lasciare il sito d'ispezione:

- (A) il nucleo d'ispezione dovrà consegnare al nucleo di scorta un rapporto scritto;
- (B) il nucleo di scorta avrà il diritto di includere propri commenti scritti nel rapporto d'ispezione e dovrà controfirmare il rapporto entro un'ora dalla ricezione del medesimo dal nucleo d'ispezione, a meno che una proroga non sia stata convenuta fra il nucleo d'ispezione ed il nucleo di scorta.

2. Il rapporto dovrà essere firmato dal capo del nucleo d'ispezione ed il capo del nucleo di scorta dovrà accusarne ricevuta per iscritto.

3. Il rapporto dovrà essere fattuale e standardizzato. I modelli per ciascun tipo di ispezione dovranno essere concordati dal Gruppo Consultivo Congiunto prima dell'entrata in vigore del Trattato, tenendo conto dei paragrafi 4 e 5 che segnano.

4. I rapporti delle ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo dovranno includere:

- (A) il sito d'ispezione;
- (B) la data e l'orario di arrivo del nucleo d'ispezione nel sito d'ispezione;
- (C) la data e l'orario di partenza del nucleo d'ispezione dal sito d'ispezione;

- (D) il quantitativo ed il tipo, modello o versione di tutti i carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati gittaponte che siano stati osservati durante l'ispezione, indicando, se del caso, l'oggetto di verifica al quale essi appartenevano.

5. I rapporti delle ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni IX e X del presente Protocollo dovranno includere:

- (A) il sito di riduzione o di certificazione ove le procedure di riduzione o di certificazione siano state eseguite;
- (B) le date alle quali il nucleo di ispezione sia stato presente nel sito;
- (C) il quantitativo ed il tipo, modello o versione degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali, per i quali siano state osservate le procedure di riduzione o di certificazione;
- (D) un elenco di tutti i numeri di serie registrati durante le ispezioni;
- (E) nel caso di riduzioni, le specifiche procedure di riduzione applicate e osservate;
- (F) nel caso di riduzioni, qualora un nucleo di ispezione sia stato presente nel sito di riduzione per tutta la durata del periodo calendariale di segnalazione, le date effettive alle quali le procedure di riduzione siano state iniziate e completate.

6. Il rapporto d'ispezione dovrà essere redatto nella lingua ufficiale della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa designata dallo Stato Parte ispezionante in conformità alla Sezione IV, paragrafo 2, lettera (G) o al paragrafo 3, lettera (F) del presente Protocollo.

7. Lo Stato Parte ispezionante e lo Stato Parte ispezionato dovranno conservare ciascuno ~~una copia~~ del rapporto. A discrezione di qualsivoglia dei due Stati Parte, il rapporto di ispezione potrà essere inoltrato ad altri Stati Parte e, di norma, essere messo a disposizione del Gruppo Consultivo Congiunto.

*H un esemplare
(2 28/2/92*

8. Lo Stato Parte stazionante avrà in particolare il diritto di:

- (A) includere commenti scritti in relazione alle ispezioni alle proprie forze armate convenzionali stazionate;
- (B) conservare una copia del rapporto di ispezione in caso di ispezione alle proprie forze armate convenzionali stazionate.

SEZIONE XIII - PRIVILEGI E IMMUNITA' DEGLI ISPETTORI E DEI MEMBRI
DELL' EQUIPAGGIO ADDETTO AL TRASPORTO

(13/2/92

1. Al fine di esercitare con efficacia le proprie funzioni, nell'interesse di dare esecuzione al presente Trattato e non per loro beneficio personale, gli ispettori ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto fruiranno dei privilegi e delle immunità goduti dagli agenti diplomatici ai sensi dell'articolo 29, dell'articolo 30, paragrafo 2, dell'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3 e degli articoli 34 e 35 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961.

2. Inoltre gli ispettori ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto fruiranno dei privilegi goduti dagli agenti diplomatici ai sensi dell'articolo 36 paragrafo 1, lettera (b) della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961. Ai medesimi non sarà consentito di recare al seguito nel territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi l'ispezione articoli la cui importazione o esportazione sia proibita per legge o sottoposta al regime di quarantena di detto Stato Parte.

3. I mezzi di trasporto del nucleo d'ispezione saranno inviolabili, fatto salvo quanto diversamente disposto dal Trattato.

4. Lo Stato Parte ispezionante potrà rinunciare all'immunità dalla giurisdizione a favore di qualsiasi dei propri ispettori o membri dell'equipaggio addetto al trasporto qualora ritenga che una tale immunità possa far ostacolo al corso della giustizia e qualora ritenga che tale rinuncia non comporti pregiudizio all'adempimento delle disposizioni del Trattato. La rinuncia all'immunità a favore degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto che non siano cittadini dello Stato Parte ispezionante potrà essere effettuata soltanto dagli Stati Parte di cui detti ispettori abbiano la cittadinanza. La rinuncia dovrà sempre essere espressa.

5. I privilegi e le immunità di cui alla presente Sezione saranno accordati agli ispettori ed ai membri dell'equipaggio addetto al trasporto nei seguenti casi:

- (A) qualora si trovino in transito attraverso il territorio di qualsiasi Stato Parte al fine di effettuare un'ispezione sul territorio di un altro Stato Parte;
- (B) per tutta la durata della loro presenza sul territorio dello Stato Parte ove venga effettuata l'ispezione;
- (C) dopo di allora, in relazione ad atti precedentemente compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali in qualità d'ispettore o di membro dell'equipaggio addetto al trasporto.

6. Qualora lo Stato Parte ispezionato ritenga che un ispettore o un membro dell'equipaggio addetto al trasporto abbia abusato dei propri privilegi e delle proprie immunità, si applicheranno le disposizioni di cui alla Sezione VI, paragrafo 6, del presente Protocollo. A richiesta di qualsiasi Stato Parte interessato, gli Stati Parte si consulteranno al fine di prevenire il ripetersi di un tale abuso.

PROTOCOLLO SUL GRUPPO CONSULTIVO CONGIUNTO

Gli Stati Parte convengono col presente le procedure e le altre disposizioni relative al Gruppo Consultivo Congiunto istituito dall'articolo XVI del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, di seguito denominato il Trattato.

1. Il Gruppo Consultivo Congiunto sarà composto dai Rappresentanti designati da ciascuno Stato Parte. I supplenti, i consulenti e gli esperti di uno Stato Parte potranno partecipare ai procedimenti del Gruppo Consultivo Congiunto, secondo quanto ritenuto necessario dallo Stato Parte stesso.
2. La prima sessione del Gruppo Consultivo Congiunto avrà inizio non oltre 60 giorni dalla firma del Trattato. Il presidente della sessione d'apertura sarà il rappresentante del Regno di Norvegia.
3. Il Gruppo Consultivo Congiunto si riunirà in sessioni ordinarie da tenersi due volte l'anno.
4. Sessioni addizionali potranno essere convocate su richiesta di uno o più Stati Parte dal Presidente del Gruppo Consultivo Congiunto, il quale dovrà prontamente informare della richiesta gli altri Stati Parte. Dette sessioni avranno inizio non più tardi di 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente.
5. Le sessioni del Gruppo Consultivo Congiunto non dovranno durare più di quattro settimane, a meno che esso non decida altrimenti.
6. Gli Stati Parte assumeranno la presidenza del Gruppo Consultivo Congiunto a turno secondo l'ordine alfabetico nella lingua francese.
7. Il Gruppo Consultivo Congiunto si riunirà a Vienna, a meno che esso non decida altrimenti.
8. I rappresentanti presenti alle riunioni prenderanno posto a sedere secondo l'ordine alfabetico degli Stati Parte nella lingua francese.
9. Le lingue ufficiali del Gruppo Consultivo Congiunto saranno l'italiano, il francese, l'inglese, il russo, lo spagnolo e il tedesco.
10. I procedimenti del Gruppo Consultivo Congiunto saranno riservati, a meno che esso non decida altrimenti.

11. La scala di ripartizione delle spese comuni relative al funzionamento del Gruppo Consultivo Congiunto sarà applicata, salvo quanto altrimenti deciso dal medesimo Gruppo Consultivo Congiunto, come segue:

- 10,35% a carico della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d'America, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,
- 6,50% a carico del Canada;
- 5,20% a carico del Regno di Spagna;
- 4,00% a carico del Regno del Belgio, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia;
- 2,34% a carico della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, del Regno di Danimarca, del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Ungheria;
- 0,88% a carico della Repubblica Ellenica, della Romania, della Repubblica di Turchia;
- 0,68% a carico della Repubblica di Bulgaria, del Gran Ducato del Lussemburgo, della Repubblica Portoghese;
- 0,16% a carico della Repubblica d'Islanda.

12. Durante il periodo in cui il presente Protocollo si applicherà a titolo provvisorio in conformità al Protocollo sull'Applicazione Provvisoria, il Gruppo Consultivo Congiunto provvederà a:

- (A) elaborare o modificare, secondo necessità, le norme di procedura, i metodi di lavoro e la scala di ripartizione delle spese del Gruppo Consultivo Congiunto e delle conferenze, nonchè la ripartizione dei costi delle ispezioni fra due o più Stati Parte, in conformità all'articolo XVI, paragrafo 2, lettera (F) del Trattato;
nonchè a
- (B) prendere in considerazione, su richiesta di qualsivoglia Stato Parte, questioni concernenti le disposizioni del Trattato applicate a titolo provvisorio.

**PROTOCOLLO
SULL'APPLICAZIONE PROVVISORIA DI DETERMINATE
DISPOSIZIONI DEL TRATTATO SULLE FORZE ARMATE
CONVENZIONALI IN EUROPA**

Al fine di favorire l'esecuzione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, di seguito denominato il Trattato, gli Stati Parte convengono col presente Protocollo l'applicazione provvisoria di determinate disposizioni del Trattato medesimo.

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo XXII del Trattato, gli Stati Parte applicheranno provvisoriamente le seguenti disposizioni del Trattato:

- (A) articolo VII, paragrafi 2, 3 e 4;
- (B) articolo VIII, paragrafi 5, 6 e 8;
- (C) articolo IX;
- (D) articolo XIII;
- (E) articolo XVI, paragrafi 1, 2 lettera (F), 2 lettera (G), 4, 6 e 7;
- (F) articolo XVII;
- (G) articolo XVIII;
- (H) articolo XXI, paragrafo 2;
- (I) Protocollo sui Tipi Esistenti, Sezioni III e IV;
- (J) Protocollo sullo Scambio di Informazioni, Sezioni VII, XII e XIII;
- (K) Protocollo sulle Ispezioni, Sezione II, paragrafo 24, lettera (A) e Sezione III, paragrafi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;
- (L) Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto;
- (M) Protocollo sulle Riduzioni, Sezione IX.

2. Gli Stati Parte applicheranno provvisoriamente le disposizioni elencate al paragrafo 1 del presente Protocollo alla luce delle altre disposizioni del Trattato ed in conformità alle medesime.

3. Il presente Protocollo entrerà in vigore all'atto della firma del Trattato. Esso rimarrà in vigore per la durata di 12 mesi, ma avrà termine in data anteriore qualora:

- (A) il Trattato entri in vigore prima della scadenza del periodo di 12 mesi suindicato;
- (B) uno Stato Parte notifici agli altri Stati Parte di non avere l'intenzione di divenire parte del Trattato.

Il periodo di applicazione del presente Protocollo potrà essere esteso qualora tutti gli Stati Parte così decidano.

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten diesen Vertrag unterschrieben.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed this Treaty.

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, firman el presente Tratado.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent Traité.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящий Договор.

GESCHEHEN zu Paris am 19. November 1990.

DONE at Paris, this nineteenth day of November, one thousand nine hundred and ninety.


HECHO en Paris, el diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa.

FAIT à Paris, le dix-neuf novembre mille neuf cent quatre-vingt-dix.


FATTO a Parigi, addì diciannove novembre millenovecentonovanta.

СОВЕРШЕНО в Париже, ноября девятнадцатого дня, тысяча девятьсот девяностого года.


Für die Bundesrepublik Deutschland
For the Federal Republic of Germany
Por la República Federal de Alemania
Pour la République fédérale d'Allemagne
Per la Repubblica Federale di Germania
За Федеративную Республику Германии





Für die Vereinigten Staaten von Amerika
For the United States of America
Por los Estados Unidos de America
Pour les Etats-Unis d'Amérique
Per gli Stati Uniti d'America
За Соединенные Штаты Америки




Für das Königreich Belgien
For the Kingdom of Belgium
Por el Reino de Bélgica
Pour le Royaume de Belgique
Per il Regno del Belgio
За Кралство Бельгия



Für die Republik Bulgarien
For the Republic of Bulgaria
Por la República de Bulgaria
Pour la République de Bulgarie
Per la Repubblica di Bulgaria
За Републику България



Für Kanada
For Canada
Por Canadá
Pour le Canada
Per il Canada
За Канаду



Für das Vereinigte Königreich Grossbritannien und Nordirland
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
За Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Margaret Thatcher

Douglas Hurd

Für die Republik Griechenland
For the Hellenic Republic
Por la República Helénica
Pour la République hellénique
Per la Repubblica Ellenica
За Греческую Республику


Constantinos Mitsotakis

Andonis C. Samaras



Für die Republik Ungarn
For the Republic of Hungary
Por la República de Hungría
Pour la République de Hongrie
Per la Repubblica d'Ungheria
За Венгерскую Республику

János Pásztor



Für die Republik Island
For the Republic of Iceland
Por la República de Islandia
Pour la République d'Islande
Per la Repubblica d'Islanda
За Республику Исландия


Jón Baldvin Hannibálsson

Für die Italienische Republik
For the Italian Republic
Por la República Italiana
Pour la République italienne
Per la Repubblica Italiana
За Итальянскую Республику


Giulio Andreotti

Gianni De Michelis

Für das Grossherzogtum Luxemburg
For the Grand Duchy of Luxembourg
Por el Gran Ducado de Luxemburgo
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Per il Gran Ducato del Lussemburgo
За Великое Герцогство Люксембург



Joseph Beaufort


Für das Königreich Norwegen
For the Kingdom of Norway
Por el Reino de Noruega
Pour le Royaume de Norvège
Per il Regno di Norvegia
За Королевство Норвегия


Gro H. Brundland



Für das Königreich der Niederlande
For the Kingdom of the Netherlands
Por el Reino de los Países Bajos
Pour le Royaume des Pays-Bas
Per il Regno dei Paesi Bassi
За Королевство Нидерландов




R.F.M. Lubbert





Für die Republik Polen
For the Republic of Poland
Por la República de Polonia
Pour la République de Pologne
Per la Repubblica di Polonia
За Республику Польша

Tadeusz Maronowski
Mieczysław Kubicki


Für die Portugiesische Republik
For the Portuguese Republic
Por la República Portuguesa
Pour la République portugaise
Per la Repubblica Portoghese
За Португальскую Республику

Two handwritten signatures in cursive script, one above the other, representing the signatories for Portugal.

Für Rumänien
For Romania
Por Rumania
Pour la Roumanie
Per la Romania
За Румынию

A handwritten signature in cursive script, representing the signatory for Romania.A second handwritten signature in cursive script, representing another signatory for Romania.

Für die Tschechische und Slowakische Föderative Republik
For the Czech and Slovak Federal Republic
Por la República Federativa Checa y Eslovaca
Pour la République fédérative tchèque et slovaque
Per la Repubblica Federativa Ceca e Slovaca
За Чешскую и Словацкую Федеративную Республику

A handwritten signature in cursive script, representing the signatory for the Czech and Slovak Republic.A second handwritten signature in cursive script, representing another signatory for the Czech and Slovak Republic.

Für die Republik Türkei
For the Republic of Turkey
Por la República de Turquía
Pour la République de Turquie
Per la Repubblica di Turchia
За Турецкую Республику



Für die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
For the Union of Soviet Socialist Republics
Por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques
Per l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
За Союз Советских Социалистических Республик



Copie certifiée conforme à l'original

Le Directeur des Traités
du Ministère des Affaires Etrangères
du Royaume des Pays-Bas

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. J. de Groot', written over a horizontal line.

Certified true copy of the original

The Director of Treaties
of the Ministry of Foreign Affairs
of the Kingdom of the Netherlands